

## Il caso della *relegatio in agros* di Tito Manlio

MARCO A. FENOCCHIO  
Università degli Studi di Torino

### 1. Premesse

Non appartiene solo agli interstizi della “grande” storia il caso della *relegatio in agros* disposta da Lucio Manlio Imperioso verso il proprio figlio Tito Manlio. Si tratta anzi di uno snodo foriero di induzioni per la ricostruzione di un quadro generale, con le “tavole di valori” che sarebbe allora possibile individuare come in voga per la società di quel tempo e con implicazioni non trascurabili sotto il profilo più squisitamente giuridico. In accordo al resoconto standardizzato le motivazioni con cui il padre, *dictator clavi figendi causa* nel 363 a.C.<sup>1</sup>, aveva mandato a dimorare e a lavorare<sup>2</sup> nei possedimenti foresi il figlio T. Manlio, il futuro Torquato<sup>3</sup>, per quanto ci risulta dalla stretta lettura degli antichi *auctores* non sarebbero parse aggradanti agli occhi di un tribuno della plebe di nome Marco Pomponio. Il proposito di quest’ultimo di sanzionare la condotta di quel padre come inusitata e crudele va a cozzare contro la tempra della presunta vittima, il figlio, che nonostante la relegazione impostagli, minaccia il tribuno con veemenza per difendere il padre ed

---

1. Sulla dittatura per l’infissione del chiodo del 363 a.C. si vedano MILAZZO, *Sul carattere*, 246 ss.; SIGNORINI, *La ‘lex vetusta’*, 359, 364 s. e 374 ss.; TRIGGIANO, *L’‘abdicatio’*, 397 ss.

2. Come vedremo, le fonti restituiscono non solo l’idea dell’obbligo di dimora, ma anche l’obbligo di un lavoro agricolo coatto, a questo punto percepibile come dequalificante e degradante: sottolinea il tutto LENTANO, *L’Heautontimorumenos*, 3. Rilevano come fonti, oltre a Dion. Hal. 2.26.4 (vd. più avanti), Quint. *decl.* 9.23 e Liv. 7.4.4: le indaga THOMAS, *Remarques*, 459 nt. 44.

3. Il soprannome *Torquatus* significa alla lettera “adorno di collana”. Nel 361 Tito Manlio si sarebbe guadagnato l’appellativo per aver strappato una collana a un barbaro sconfitto in duello. Intorno allo scontro disponiamo dell’ampia digressione narrativa di Tito Livio, ben nota e studiata dagli specialisti come esempio spia delle preferenze stilistiche del Patavino, ma è bene far presente anche il ragguaglio contenuto in Gell. 9.13.1-19, con una dovizia di particolari che dovrebbe provenire direttamente dall’opera storica di Quinto Claudio Quadrigario (inizi del I secolo a.C.): *verba ex historia Claudii Quadrigari quibus Manli Torquati, nobilis adulescentis, et hostis Galli provocatoris pugnam depinxit*. A parte la sua matrice, Gell. 9.13 è importante, come vedremo, soprattutto per la sottolineatura del lignaggio di Tito Manlio Torquato. La comparazione tra le due versioni è stata fatta da NÉRAUDAU, *L’exploit*, 685 ss., che scorge almeno tre differenze degne di nota. Sulla nascita del «Beiname» *Torquatus* si veda MITCHELL, *The Torquati*, 23 ss.

ottenere la desistenza dall'accusa<sup>4</sup>. L'anno è il 362 a.C. e ne riferiscono tra gli altri Cicerone e Tito Livio, Valerio Massimo e Seneca il giovane nel trattato *De beneficiis*.

Ha però sempre destato scalpore la collocazione così indietreggiata degli accadimenti, addirittura nel IV secolo a.C., come se già allora fosse presente il dualismo rapportuale tra città e campagna<sup>5</sup>, due mondi materiali e fisici spesso visti in contrapposizione più o meno scoperta, tanto da aver segnato il dibattito storiografico di quasi tutto il Novecento e suggerito

---

4. Si vedano in dottrina VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, 142 s. (ora in ID., *Scritti*, II, 166 s.); VOCI, *Storia*, 53; MARTIN, *Mutation*, 146 ss.; BETTINI, *Antropologia*, 19 ss.; FRASCHETTI, *Il mondo*, 85 ss.; LINKE, *Die agnatio*, 104 s.; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietari*, 89 s. e nt. 6; SCARANO USSANI, *Un diritto*, 15; DE SIMONE, *Studi*, 289 s.; LAES, *Disabilities*, 14 ss., 52, 138; RIZZELLI, *La potestas*, 95 nt. 25; GRECO, *La rusticana relegatio*, 251 s. Il *ius vitae ac necis* era elemento normale della patria potestà per tutta l'età repubblicana, trovando una delle più famose applicazioni nel 63 a.C., anno del consolato di Cicerone e della congiura dei Catilinarini. Sulla *relegatio rus* vd. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *El origen*, 47; FANTHAM, *Roman readings*, 307 s.; QUESADA MORILLAS, *El delito*, 51 nt. 79; VALLEJO PÉREZ, *Métodos*, 48 nt. 42; GRECO, *La rusticana relegatio*, 248 ss.

5. Sulla contrapposizione tra *civilitas* e *rusticitas*, in gioco anche per la comprensione di molti fenomeni successivi della storia postromana, esiste una produzione sterminata. L'età che si apre dopo la seconda guerra punica (218-202 a.C.) è piena di cambiamenti sociali e produttivi, visto che si afferma il modello della c.d. villa catoniana, un'azienda che fa largo uso di manodopera servile (la *familia* con a capo un *vilicus*) per lo sfruttamento colturale della terra: secondo Max Weber, una vera e propria forma di capitalismo agrario. L'agricoltura è ora un modo per fare profitto da parte del cittadino che investe in appezzamenti agrari e un po' stonate sono parse le lodi tessute da Catone stesso nel suo trattato agronomico *De agri cultura* verso l'agricoltura di un tempo precedente (in tema, vd. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Max Weber*, 71 ss.). La campagna è così un luogo di interesse per il cittadino, ma dove non si vive stabilmente. Per dirla con ARCURI, *Rustici*, 70, «l'autentico *civis* era sì un proprietario terriero, ma curava gli affari della *res publica* nella *civitas* ed era per eccellenza assenteista», parole da pregiare perché svolte in via incidentale assieme a quelle, contestualmente spese, per dire su città e campagna quanto alla concreta divaricazione tra i due mondi che «già nel III sec. a.C. il processo risulta ben avviato», in sintonia con quanto ricordato all'inizio di questa nota. Con il successivo modello varroniano della *villa perfecta* si accentua la dicotomia città-campagna anche se l'agricoltore perfetto tratteggiato da Varrone reatino nel dialogo in tre libri intitolato *De re rustica* (37 a.C.) non è meno ambiguo delle riflessioni catoniane sulla figura ideale dell'agricoltore. Varrone era un ricco latifondista – Columella nel I sec. d.C. avrebbe poi deprecato il *latifundium* – e aveva una mirabolante villa di campagna a Cassino, ma nel proemio del secondo libro deprecava gli agi e i lussi dei suoi tempi, lontani dai lodevoli e frugali costumi degli antichi Romani.

tragitti di pensiero ancora nel presente al centro di dispute animose<sup>6</sup>, come quelle sortite dallo iato tra il concetto weberiano di «Konsumentenstadt» poi fatto proprio da Moses I. Finley nel capitolo *Town and country* della sua *Ancient Economy*<sup>7</sup> e quello della città produttiva per cui ha optato di contro Philippe Leveau. Sebbene per non anticipare una separatezza che verrà a maturazione solo nel Medioevo si suggerisca cautela nel parlare *sic et simpliciter* di «opposizione» tra due termini peraltro problematici nella loro fissazione giuridica e estensionale per l'antichità romana<sup>8</sup>, appare difatti evidente che accolta anche all'ingrosso la notizia, dovremmo collegare alla campagna già *temporibus* un'idea di deteriorità, di contro al superiore spazio umano cittadino, faro di civiltà nel tortuoso percorso della storia, che dopo Edgar Morin nessuno è più disposto ad ammettere come progressivo e perfezionativo<sup>9</sup>, dal momento che «l'etica dei ceti alti poneva al vertice della gerarchia sociale la figura del gentiluomo che possedeva terre coltivate da schiavi e da coloni, che aveva cura della buona conduzione delle sue proprietà, e che risiedeva in città»<sup>10</sup>. Ma se la dicotomia tra *civitas/civilitas* e *rusticitas* può spiegare molto forse già dai tempi di Catone<sup>11</sup> (nonostante le declamazioni del *De agri cultura* chirurgicamente smentite dal Toynbee<sup>12</sup>)

6. Sulla divergenza tra città e campagna è giocata la proposta scientifica di ROSTOVZEV, *Storia*, 229 ss., spec. 232. Osservazioni in chiave critica da non trascurare si devono a MAZZARINO, *La fine*, 162 ss., anche se la polarità rusticità-civiltà viene comunque valorizzata: MAZZARINO, *L'impero*, 677 s.

7. FINLEY, *The ancient economy*, 123 ss. Insomma per i Romani l'agricoltura è importante e va decantata soprattutto al confronto con le attività mercantili e creditizie, ma essa serve a mantenere i maggiori che vivono in città e non la praticano direttamente, pur essendo proprietari terrieri. Sulla *querelle* sono utili le informazioni offerte da GIARDINA, *Città*, 88 ss. e spec. 96 sull'assenteismo di tale ceto privilegiato.

8. Valgano su tutti gli avvertimenti di GIARDINA, *Città*, 87. Lo storico palermitano porta all'attenzione almeno tre fattori di incertezza nella delineaazione del «binomio città-campagna»: il potere di controllo delle città sulle campagne poteva essere ed era molte volte solo teorico; il territorio della città comprendeva anche zone marginali e suburbane che pure rientravano a pieno titolo nell'alveo della cittadinanza; infine lo statuto giuridico di una *civitas* prescindeva dal suo sviluppo urbanistico e demografico, tanto che c'erano borghi campestri più consistenti di alcune cittadine.

9. Il progresso è al centro di una mitologia: questo, ridotto all'osso, il messaggio.

10. Così lo stesso GIARDINA, *Città*, 89.

11. Sull'ambivalenza di Catone il vecchio si leggano le belle pagine di MERLO, *Contadini*, 87 ss.

12. Anche se le posizioni di Arnold J. Toynbee sono probabilmente esagerate, come ha osservato MERLO, *Contadini*, 90, «oggi appaiono del tutto insostenibili, e sono state

e di sicuro da quelli di Varrone<sup>13</sup>, se il solco separatore tra città e campagna viene ad assumere contorni ancora più netti per la successiva età imperiale fino forse a determinare la crisi del terzo secolo secondo gli assunti del Rostovzev<sup>14</sup> e il trionfo definitivo di un ambito sull'altro nel quarto secolo dopo Cristo<sup>15</sup>, ci si divide di netto quando è questione di voler vedere tale polarità animare gli anni della repubblica romana arcaica. Da qui il separar-

---

infatti completamente abbandonate, le letture in chiave contadina del manuale catoniano». Significative le conclusioni che il Merlo traccia a p. 104 della sua monografia, pur nella consapevolezza che i conforti della villa rustica catoniana non siano a deporre per la villa dedicata allo svago: il riferimento «alle comodità dell'abitazione padronale contenuto nel *De agri cultura* denota una sensibilità più cittadino-borghese che rurale e può essere considerato la prima avvisaglia di un modo urbano di accostarsi all'agricoltura che diventerà tipico della civiltà romana».

13. Il modello della villa varroniana è un mondo complesso dove non si pone enfasi sulla parte urbana della villa perché essa era ai suoi tempi persino troppo edonistica e sviluppata. Il vero problema era piuttosto quello dei proprietari assenteisti che non curavano più la produttività agricola e si recavano nelle sfarzose ville di campagna unicamente per diporto.

14. Fin troppo celebre la tesi di ROSTOVZEV, *Storia*, 577 ss., sui contadini soldati responsabili della rovina della civiltà antica fondata sulla "borghesia" cittadina.

15. Vittoria della campagna sulla città per Rostovzev, vittoria della città sulla campagna per altri: su tutti per MAZZARINO, *Aspetti*, 248 ss. (su cui può essere vista la recensione di GARZETTI, 472 ss.). Per stare ad ARCURI, *Rustici*, 26, «superato il mito aristocratico della *golden age* cittadina di Gibbon e quello borghese della classicità di Rostovtzeff, lo studio analitico della Tarda antichità ha apportato un nuovo modo di concepire l'urbanesimo, per cui si è osservato che la città mantenne ancora per alcuni secoli dopo l'Alto impero le sue funzioni vitali». Preme ricordare che proprio nel IV secolo e con le iniziative costantiniane, nel franco giudizio di DE GIOVANNI, *L'età*, 127, si puntella «una società rigidamente divisa in ordini, nella quale tende a configurarsi chiara la distinzione tra città e campagna, tra *civilitas* e *rusticitas*». Sul confronto tra le posizioni cennate si è soffermato GIARDINA, *Mazzarino*, 115 ss., il quale ha dedicato attenzione soprattutto alla dicotomia proposta dal Mazzarino in sostituzione di quella avanzata dallo studioso russo (123 ss., spec. 124): non già contadini o coloni contro borghesi delle città per sé stessi riguardati, ma contribuenti contro burocrazia ed esercito. Sarà il caso di mettere in rilievo che alcune risultanze raggiunte dal Rostovzev sono assurde a utili acquisizioni storiografiche agli occhi di Mazzarino, ma con la proposta di robuste revisioni e ammonendo sui pericoli di un accoglimento integrale. In effetti se alcuni schemi dello storico russo hanno riscosso adesioni esplicite in Santo Mazzarino, sono esattamente i correttivi e gli spunti di revisione sottolineati da Giardina ad aprire la strada ad una retta comprensione del pensiero mazzariniiano. Difatti MAZZARINO, *Aspetti*, 249, arriva senza dubbio a decretare le città «vincitrici» che «facevano del quarto secolo l'epoca della *civilitas*», pur dopo aver elogiato la *Social and economic history* come (a pagina 248) «un grande libro» per quel «molto di vero» che si trova nelle dottrine esposte (ma, appunto, con conclusioni che «bisogna limitare, o correggere»).

si di due schiere opposte di studiosi: chi elimina dalla storia il fatto come cronologicamente incredibile<sup>16</sup> e chi per contro recupera una dimensione di verità ai fatti con la precisa convinzione che l'antitesi città-campagna sia veramente così antica<sup>17</sup>. Dico fin da ora che ci sono ragioni per essere meno anelastici e diagnosticare un nucleo di verità, sì, ma senza proiettare all'indietro in maniera antistorica modi di pensare che non hanno circolato così precocemente nella Roma antica.

Del resto urgono su piani diversi interrogativi tutti spinosi. L'istituzione della *patria potestas*, geneticamente contemplata dai *mores* fondativi del più antico diritto quiritario<sup>18</sup>, comportava di certo la possibilità di irrogare in via sommaria punizioni anche gravi a carico dei sottoposti *filii familias* (in dogmatica moderna si parla appunto di "diritto potestativo" che si espleta anche contro la volontà dei destinatari) in esplicazione del *ius vitae ac necis*<sup>19</sup>, ma probabilmente non rileva nella sede che qui si considera l'appurare se questo fosse parte di un indistinto e più ampio *mancipium* che dispiegava i

---

16. HEITLAND, *Agricola*, 147: «I come to the conclusion that Livy's representation of agriculture as a servile occupation in the case of Manlius is a coloured utterance of no historical value».

17. Tra gli autori maggiormente propensi a portare avanti una simile interpretazione si segnala da subito e multis CAPOGROSSI COLOGNESI, *Appunti*, 1703 s. (ora in CAPOGROSSI COLOGNESI, *Itinera*, 467 s.), con un passaggio evidentemente non isolato nella produzione dello studioso (cfr. la bibliografia ulteriore che si citerà *infra*), ma dove la svalutazione della vita in campagna per un aristocratico del tempo viene con esplicitzza desunta proprio dallo «scandalo» provocato da Lucio Manlio: «Che cosa ne pensasse veramente questa aristocrazia di un individuo impegnato a tempo pieno a dirigere la sua fattoria e ad occuparsi direttamente del lavoro dei campi (...) lo mostrano quegli episodi che, incidentalmente, fanno vedere quanto fosse svalutata tale condotta».

18. Dichiarata da Romolo in una legge regia: Dion. Hal. 2.26-27. Sulla tradizione accolta da Dionigi ci sono puntualizzazioni solitamente ricognitive, con notazioni sulla lunga vita del *ius vitae necisque*: da consultare ALBANESE, *Le persone*, 248 nt. 185, 250 nt. 194; LOBRANO, *Pater*, 89 ss., che incentra la sua proposta ricostruttiva su Quinto Elio Tuberone (102 ss.) come verosimile fonte di Dionigi e su una rappresentazione del potere paterno dal punto di vista del diritto pubblico, benché la visuale giuspubblicistica non escluda una «reciproca interazione» (100) tra l'operato del padre e il potere del popolo; CASAVOLA, *Giuristi*, 205 nt. 10; THOMAS, *Vitae necisque potestas*, 499 ss.; RIZZELLI, *La potestas*, 93 ss.; GRECO, *La rusticana relegatio*, 249 nt. 26.

19. Una sintesi storica deve tenere in conto che il diritto di vita e di morte, pur vieppiù limitato fin dagli albori dell'età imperiale, venne a perdere significato solo con la disposizione costantiniana del 318 che sanzionava l'eliminazione del figlio alla stregua del parricidio, con applicazione della stessa pena del sacco.

suoi effetti tanto sulle *res* inanimate quanto sulle persone<sup>20</sup> e c'è piuttosto da interrogarsi sulla sostanza giuridica di tale misura.

Esiste un episodio rimarchevole che va ricordato, quello di Quinto Fabio Massimo Eburno (pretore nel 118 a.C. e console nel 116 a.C.) che ai tempi di Pompeo (il padre del più famoso Pompeo Magno) uccise il proprio figlio dopo averlo relegato in campagna a motivo di un reato a sfondo sessuale. Per ciò venne accusato per abuso della patria potestà e condannato all'esilio<sup>21</sup>. Ne offre testimonianza Orosio *hist.* 5.16.8:

*Isdem temporibus Q. Fabius Maximus filium suum adolescentem, rus relegatum, cum duobus servis parricidii ministris interfecit ipsosque continuo servos in pretium sceleris remisit. Die dicta Cn. Pompeio accusante damnatus est*<sup>22</sup>.

La *rusticana relegatio* inflitta già a Tito Manlio può essere perimetrata sotto il profilo giuridico oppure è un'espressione informale dei poteri del patriarca? Si vuole tendenzialmente affermare la vigenza di questo istituto a far data dai primordi della città, con determinate stigmati formali e contenutistiche, ma sarebbe il caso di rilevare che lo stesso segno linguistico in tempi

20. In favore di un primigenio potere unitario del *pater* si è espresso GUARINO, *Diritto*, 485 ss., che fa confluire nel *mancipium* delle origini il potere sui figli e in generale sui discendenti, sulla moglie *in manu*, sugli schiavi, sulla *domus* con l'*heredium* romuleo e animali *mancipi*. Cfr. però, in senso contrario, CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ancora sui poteri*, 357 ss. Tale unico rapporto assoluto dei primordi si potrebbe chiamare, se non piace *mancipium*, anche *manus* o *potestas*. FRANCIOSI, *Corso*, 178-179, ricorda che la parola astratta *dominium* ad indicare la proprietà compare per la prima volta in un testo del I sec. a.C. (poi riversato nella compilazione giustiniana in D. 8.3.30 Paul. 4 *epit. Alf.*) risalente ad Alfeno o a Servio Sulpicio, mentre Lucrezio nel *De rerum natura* 3.984 parlava di *mancipium* contrapposto all'uso. D'altronde è chiaro che in precedenza valeva il paradigma dell'appartenenza, del *meum esse* come declamato nell'azione sacramentale *in rem*.

21. Sull'episodio cfr. LENTANO, *L'Heautontimorumenos*, 4 e ntt. 16-17. Lo studioso scrive che ad essere debordante in ogni caso non sarebbe l'attuazione del diritto di vita e di morte, ma il modo in cui il figlio venne ucciso, per mano di due schiavi (*ibid.*, nt. 18). Tuttavia lo stesso Lentano evidenzia come la prosa di Orosio non combaci con il racconto di Valerio Massimo (6.1.5), il quale ci parla di una contrizione spontanea del padre e di un suo volontario esilio (*voluntarius secessus*) per sfuggire allo sguardo di biasimo dei concittadini (*ibid.*, 5), tanto che potrebbe addirittura pensarsi a episodi differenti. Come presentato da Valerio Massimo, però, afferma il Lentano, il padre risulterebbe un *heautontimorumenos* al pari del Menedemo di Terenzio. Si leggano pure THOMAS, *Remarques*, 456 nt. 30; CARLÀ-UHINK, *Murder*, 35; PELLOSO, *Bruto*, 147 nt. 47.

22. Su cui vd. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, 140 s.; THOMAS, *Remarques*, 451 nt. 10; GAUGHAN, *Murder*, 44 s.

disparatissimi è servito per indicare tante cose, non sempre con un rigore stringente, dalla misura endofamiliare priva di ricadute esterne (voglio dire per il diritto della città) all'atto amministrativo, alla pena irrogabile nei processi penali, dove a un certo punto si differenzia dalla *deportatio*. Appurato in modo agevole che la *relegatio* di cui si sta parlando non ha niente a che vedere con la pena criminale e con la procedura penale<sup>23</sup>, quel che davvero crea perplessità è invero la presentazione nel primo trentennio del IV secolo, ben prima dell'ondata ellenistica culturalizzante del II secolo, della campagna come una sorta di caienna per soggetti un po' ritardati e imbarazzanti per l'ambiente urbano. Si sa che in età matura – almeno dal I secolo a.C. – questa sarà la «Lebensart» delle classi agiate, pur con qualche voce dissonante, ma davvero ho forti dubbi che potesse imperare l'ideologia urbanocentrica in un'età arcaica ancora largamente impregnata di valori propri della ruralità largamente intesa<sup>24</sup>. E ancora: se si tratta di una anticipazione storica, come sovente si ritiene di dover dire, come mai questa è stata escogitata per il periodo in questione?

Una testimonianza di Dionigi di Alicarnasso, 2.26.4, sembra però dar ragione al filone “tecnicista”: una legge regia pronunciata da Romolo, riferita da Dionigi di Alicarnasso<sup>25</sup>, nel riconoscere la patria potestà come potere giuridico supremo del capofamiglia esercitabile sui figli, ne avrebbe

23. Mi sembra che sul punto ci sia concordanza tra gli studiosi.

24. Cfr. MARRONE, *Istituzioni*, 8 s. Sull'importanza del «Bauerntum» si veda CASAVOLA, *Giuristi*, 211 nt. 22, che ne parla come di una «chiave interpretativa dell'organizzazione familiare romana».

25. In particolare si possono, sulle articolazioni del potere paterno seppure da una prospettiva marcatamente critica come quella dionigiana, vedere le valutazioni fatte in calce a Dion. Hal. 2.26.4 di YARON, *Vitae necisque potestas*, 244; ALBANESE, *Le persone*, 250; BOTTERI, *Figli*, 59 e nt. 40; THOMAS, *Vitae necisque potestas*, 500; SALLER, *Patriarchy*, 102 ss.; THOMPSON, *Was ancient Rome*, 13; LAMBERTI, *La famiglia*, 3 e nt. 4; CARLÀ-UHINK, *Murder*, 33 ss.; DE SIMONE, *Studi*, 232 ss.; CURRAN, *Ius*, 113 ss.; PELLOSO, *Bruto*, 145 nt. 43, con ampi ragguagli bibliografici. Nel volgere di poco, in 2.26.5, lo storico presenta l'aneddoto immaginifico del *filius* politico trascinato giù dalla tribuna dal padre e punito per i suoi arditi programmi, su cui ha attirato l'attenzione anche VALDITARA, *La familia*, 5751. Il capitolo V della densa monografia di Monica De Simone (DE SIMONE, *Studi*, 231 ss.) è dedicato a un aspetto cruciale, quello della «proiezione della *patria potestas* nella sfera del pubblico». Forse il testo andrebbe spremuto proprio per tentare un esame della verosimiglianza dell'elenco delle singole esplicazioni della potestà paterna, soprattutto il lavoro nei campi: onere probatorio difficile da soddisfare in positivo, per la distanza che separa lo storico dai mitici inizi dell'aggregato tiberino.

anche snocciolato le pratiche esplicazioni: il punire comprensivo tanto del percuotere quanto dell'uccidere, il *ius vendendi* (ma alla terza vendita si sarebbe estinta la *patria potestas*) e soprattutto, per quanto più interessa nella presente sede, l'ingiunzione dell'ingrata fatica dei lavori rustici. Ecco che il testo avrebbe la forza non solo di situare ben indietro nei tempi la *relegatio in agros* e per così dire l'ordinarietà del comando paterno di *ruri habitare*, ma è come se lo stesso fondatore della città avesse inteso a livello di una punizione consona il lavoro forzato nei campi con tutti gli annessi e connessi, in modo che poi non risulterebbe così incredibile l'intera aneddótica tramandata sul fatto del 362, non più solo un'epica largamente trapuntata di invenzioni.

Io credo in franchezza a una eccedenza di Dionigi nel dettagliare la genesi romulea della patria potestà, a parte il fatto che il suo scrivere non è indenne da risvolti propagandistici del nuovo ordine augusteo<sup>26</sup>. Lo storico cario è immerso in un clima entro cui la concezione di vita era tale da portare quasi naturalmente a immaginarsi certi contenuti correzionali del potere paterno, come l'allontanamento nei campi aviti per sperimentare una dimensione esistenziale diciamo pure paraservile: forse, addirittura, un cliché se pensiamo alla preoccupazione che già era stata di Cicerone nel ribaltare quella immagine corrente in difesa di Sesto Roscio. Ma i primi passi della città con una ridotta complessità spaziale non rendono credibile l'idea stessa di un distanziamento in contesti proprietari discosti da dove il capo della famiglia aveva la sua base operativa. Contesti, va detto, poco credibili, anche sulla scorta delle prevalenti valutazioni che si fanno circa le origini della proprietà privata immobiliare e la vera natura dell'*heredium*<sup>27</sup>.

26. Ha afferrato questo aspetto molto bene BOTTERI, *Figli*, 59, la quale mette sull'avviso di come in Dionigi si celi una «propaganda politica» a favore di Augusto, autore della messa in equilibrio di tutti i poteri pubblici e privati in «una *res publica* concepita come una grande famiglia».

27. I termini più remoti per indicare "i beni in proprietà" sono due e paiono confortare l'antecedenza della proprietà privata mobiliare: *familia* e *pecunia* (spesso: *familia pecuniaque* come nella restituzione ciceroniana e di Cornificio di Tab. 5.3 o *familia pecuniaive*), termini che si riferivano in una primissima fase aurorale, secondo gli studi più accreditati, ai sottoposti della comunità governata dal capofamiglia (*familia*) e agli animali funzionali all'esercizio delle attività agricole (*pecunia*, da *pecus*, gregge), beni semoventi e comunque mobili, non dunque immobili come la terra. *Familia* deriverebbe secondo Festo dal termine osco *famel*, da cui il latino *famulus*, schiavo, mentre l'etimo di *pecunia* da *pecus* appare subito perspicuo. DIÓSDI, *Ownership*, 19 ss. e 29 per le conclusioni, ha offerto un'utile

## 2. Due visioni a confronto

Bisogna poi capire se i comportamenti tenuti in età matura da Tito Manlio possano aiutare a far luce sulle discusse vicende di cui ci stiamo occupando. Risulta infatti che Tito Manlio Torquato, essendo per la terza volta console nel 340 a.C., a sua volta decise di punire il proprio figlio, addirittura uccidendolo<sup>28</sup>: di qui lo spunto per parlare dei comandi manliani, *imperia Manliana*, che avrebbero come segno distintivo una strettissima severità<sup>29</sup>. Cicerone è chiaro al proposito: *Atque hic T. Manlius ... magnus vir in primis et qui perindulgens in patrem, idem acerbe severus in filium*<sup>30</sup>. Il comportamento tenuto è parso del tutto asimmetrico rispetto al vissuto del padre che passa da punito a punitore, per giunta in relazione a una “colpa” del *filius* che consisterebbe nell’essersi condotto come da giovane aveva fatto il genitore

---

ricognizione, in linea con gli assunti di Mommsen e Kaser: «*familia* meant primarily the totality of the *famuli*, and *pecunia* the cattle», ma già i decemviri «used both expressions to indicate property, without the slightest distinction». Lo studioso ungherese analizzava, per poi rigettarle, anche le diverse tesi di Jhering e Bonfante, secondo i quali *familia* indicava l’insieme delle *res Mancipi*, *pecunia* l’insieme delle *res nec Mancipi* (mentre Wlassak credeva che *familia* fosse la proprietà familiare oggetto di *hereditas* e *pecunia* la proprietà solitaria paterna di cui si poteva disporre con legati). La tesi di Jhering e Bonfante risulta accolta nella nostra letteratura dal GUARINO, *Diritto*, 486 ss., spec. 488-489, per il quale le *res non familiares* si chiamavano *pecunia* ed erano sostanzialmente le *res nec Mancipi*, possedute in quanto ultronee rispetto alla basicità dei beni familiari (questi ultimi, invece, oggetto del *mancipium* quiritario).

28. Si deve far presente che un accenno importante a T. Manlio Torquato e alla sua grave decisione è nello stesso Dion. Hal. 2.26.6, che allude di preciso alla rimarchevole pagina di storia: cfr. LOBRANO, *Pater*, 93. Sottolinea IMBER, *Life*, 162, che l’esecuzione del figlio nel 340 a.C. disvela tensioni e contraddizioni etiche nell’esercizio delle potestà politiche e familiari. Sui fatti va tenuta presente DE SIMONE, *Studi*, 266 ss.: saremmo al cospetto di un esempio di «potere del *magistratus* contro il *filius privatus*» (ancora *op. cit.*, 233 ss.). Cfr. inoltre MARTIN, *Mutation*, 150 s.; THOMAS, *Vitae necisque potestas*, 521; BETTINI, *Antropologia*, 20; LINKE, *Die agnatio*, 105; LENTANO, *La conferma*, 22 ss.; THOMPSON, *Was ancient Rome*, 15; FAYER, *La vita*, 8; PELLOSO, *Bruto*, 155 e nt. 74. La storia si trova in Liv. 8.7.1-22.

29. Si consideri pure Gell. 9.13.20, dove Aulo Gellio dopo aver riportato le parole di Quadrigario osserva: *Ab hoc Tito Manlio cuius hanc pugnam Quadrigarius descripsit, imperia et aspera et immitia «Manliana» dicta sunt quoniam postea bello adversum Latinos cum esset consul filium suum securi percussit qui, speculatum ab eo missus, interdicto hostem a quo provocatus fuerat occiderat.*

30. La connessione delle due valenze è stata utile per definire T. Manlio Torquato «come una cerniera» nella storia della sua famiglia: in questi esatti termini BETTINI, *Antropologia*, 21. Adde JANAN, *The snake*, 140 nt. 38.

sfidando un barbaro a duello. Ancora una volta forse non ci è chiara abbastanza la dimensione culturale di un mondo lontanissimo dove la disciplina militare non poteva sottomettersi ai legami di sangue: per quanto crudele oggi possa apparire<sup>31</sup>. Nondimeno al figlio condannato alla decapitazione per aver ingaggiato battaglia con il nemico *extra ordinem* contro le consegne del padre-comandante viene chiesto di non opporsi all'esecuzione della condanna così da dare prova, pure in una circostanza così estrema, di non dirazzare dai Manli: ha insistito su tale prova estrema, dopo il fallimento della prima «prova di legittimità», Mario Lentano<sup>32</sup>, per il quale proprio il consenso del figlio a ristabilire con la propria fine l'ordine violato dovrà «dimostrarlo davvero sangue del sangue di suo padre: esattamente come il console, da ragazzo, aveva subito senza protestare – e anzi con pieno consenso – la scelta di suo padre di relegarlo in campagna»<sup>33</sup>. Ora, a prescindere dal peso specifico di tale processo di conferma, che andrebbe ricalcolato tenuto conto che al padre stesso, molto semplicemente, piacerebbe immaginare un epilogo non diverso anche ipotizzando una situazione a parti invertite, mi sembra che sia proprio la “sceneggiatura” di Livio coinvolgente il duello del 361 a mettere a nudo debolezze tali da gettare un'ombra su tutta la stringenza logica della sua rappresentazione: soprattutto, come si dirà più avanti, il richiamo a Marco Manlio Capitolino che stando a Livio avrebbe fatto Tito Manlio<sup>34</sup>, alla resa

31. Ad avviso di ZMIGRYDER-KONOPKA, *La nature*, 319, l'ordine del Torquato di far uccidere il figlio (nipote di Lucio Manlio Imperioso) è basato sull'*imperium consulare* e non sulla *patria potestas* (e d'altronde tra atti di relegazione riposanti sulla patria potestà e quelli basati sull'*imperium magistratus* c'è una differenza essenziale). C'è da dire che secondo Livio il padre nel momento di valutare il da farsi considera rilevante anche l'esercizio del potere familiare, come appunto emerge in Liv. 8.7.15: *'Quandoque' inquit 'tu, T. Manli, neque imperium consulare neque maiestatem patriam veritus adversus edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti ...'*. Ma la potenza di Roma riposava sui *mores antiqui* e sui *viri* capaci di incarnarli, come dimostrerebbe la frase a quanto pare pronunciata nell'occasione (cfr. Enn. *ann.* 156): *moribus antiquis res stat Romana virisque*. Tocca questo aspetto LOWRIE, *Roman law*, 71.

32. LENTANO, *La conferma*, 24 s. Concetti ribaditi in LENTANO, *Giardina*, 391 nt. 9.

33. Così *verbatim* LENTANO, *La conferma*, 25, che suggella con queste parole il proprio discorso: «Paradossalmente – ma è un paradosso che ha una sua precisa logica culturale –, la somiglianza tra il giovane e sfortunato Manlio e il suo inflessibile padre è così confermata proprio nel momento in cui sembrava emergere tra i rispettivi *facta* uno scarto drammatico e incolmabile».

34. Lo stesso MARTIN, *Mutation*, 147, riconosce una «allusion bien hardie, car le même homme avait, moins de vingt-cinq ans auparavant, été précipité à son tour de la Roche

dei conti inspiegabile in una prospettiva di prova di appartenenza alla *gens* dei Manli, posta la dura sconfessione da parte dell'organizzazione gentilizia di quel suo membro alla fine bollato come degenero e giustiziato.

Il filo rosso della severità o *imperiositas* dei Manli<sup>35</sup> arriva comunque a costituire un *topos*, tanto che si ricorda un discendente di Torquato che nel 140 a.C. ordinerà al figlio D. Giunio Silano reo di cattiva amministrazione nella provincia di Macedonia, di non farsi più vedere al suo cospetto (*e conspectu meo abire iubeo*)<sup>36</sup>: come per stare alla coppella nel paragone con gli antenati e con la loro nominanza.

In dottrina alcuni dei quesiti posti sopra sono stati affrontati, ma con risposte a volte intrinsecamente contraddittorie. Mi riferisco alla presa di posizione di L. Capogrossi Colognesi, il quale, per comprovare una più ampia rappresentazione di progressione e proiezione urbana della proprietà fondiaria anche per un'età relativamente risalente, ipotizza che già nel IV sec. a.C. la relegazione in ambito agreste fosse misura adeguata e rispecchiante un mondo di valori del patriziato, interessato alla campagna come luogo per ricavare rendite, ma assolutamente non un posto in cui vivere<sup>37</sup>. Pertanto la separatezza tra città e campagna non sarebbe fenomeno rilevante solo a far data dal periodo postannibalico, potendosi supporre che il sistema descritto da Catone nel famoso trattato *De agri cultura* avesse una strutturazione sufficientemente delineata alquanto tempo prima<sup>38</sup>. Autentica punizione

---

Tarpéienne pour *adfectatio regni*».

35. Su cui vedasi il contributo di LENTANO, *Il debito*, 62 ss., ripreso da MAGANZANI, *Padri*, 78. Lentano riporta la saga dei Manli Torquati come quelle di altre *gentes* per fissare modelli di comportamento collegati all'appartenenza ad un determinato gruppo gentilizio. Modelli che ingenerano l'attesa sociale che non si esca fuori dal ruolo.

36. Val. Max. 5.8.3. Sul punto leggesi anche Cic. *fin.* 1.24, su cui si è soffermato LENTANO, *La prova*, 194 ss. (e già ID., *La conferma*, 29 nt. 65). Si vedano anche VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, 116 ss. (= *Scritti*, II, 140 ss.); KUNKEL, *Das Konsilium*, 247; ALBANESE, *Le persone*, 246 nt. 176, 248 nt. 187; PÓLAY, *Das 'regimen morum'*, 278 s. e nt. 33, 285 e 305 nt. 94; VOCI, *Storia*, 54; LOBRANO, *Pater*, 129 ss.; THOMAS, *Vitae necisque potestas*, 537 ss.; THOMAS, *Remarques*, 457 nt. 34 e 458 nnt. 37 e 40, 459 nt. 46; RUSSO RUGGERI, *Ancora*, 68 e 73 ss.; RAMON, *Repressione*, 629 ss.; RIZZELLI, *Immagini*, 10 nt. 16; DE SIMONE, *Studi*, 259 ss.; PELLOSO, *Bruto*, 155 e nt. 75. La vicenda è singolare perché attesta la punizione di un figlio che non era più sotto la potestà del padre naturale in quanto dato in adozione.

37. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietari*, 90: «Per un patrizio la campagna è senz'altro un luogo di riferimento, ma in cui non si vive». Dello stesso autore si legga pure *Padroni*, 119 s. Concorde ROSAFIO, *Lavoro*, 96.

38. Secondo CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietari*, 91, si potrebbe in ogni caso e senza

dunque, allontanamento da un ambiente materiale “superiore” rappresentato dalla realtà fisica cittadina, per finire su plaghe foresi in mezzo ai bovini, o come si esprime lo studioso mutuando una ben nota espressione liviana, *inter pecudes*<sup>39</sup>.

In verità sembra più plausibile proprio la tesi di William Emerton Heitland<sup>40</sup> che lo stesso studioso romano cita in chiave critica<sup>41</sup>. A dar retta al Capogrossi, il mondo valoriale già nell'immediatezza del compromesso lincinio-sestio vedeva città e campagna come luoghi separati da una diversa dignità per chi vi abitava, anche se, come ho detto, egli riconosce che questo ideario appare più incentrato sui pensieri correnti dello scorcio del I sec. a.C., al quale non per nulla appartengono alcune delle fonti che vanno lette per inquadrare l'episodio.

Per rendere meno impressionistico il discorso, è opportuno riferire sommariamente le conclusioni di Heitland circa il periodo più antico della storia romana fino al 200 a.C., come formulate dallo stesso studioso in un «abstract of conclusions»<sup>42</sup>. Anche la sezione precedente deve suscitare le nostre attenzioni, in quanto occupata da una discussione centrale ai nostri fini: «the traditions combined and discussed»<sup>43</sup>. Proprio in tale contesto viene esaminato, sulla scorta del testimonio liviano di cui a 7.4.2 ss., il fatto del 362 assunto come specimen per più ampie considerazioni, vera e propria cartina di tornasole per saggiare lo scenario culturale del tempo, e per dire della conflittualità latente o addirittura patente tra i due ambienti individuati, se del caso già con precocità manifestativa<sup>44</sup>.

Heitland ha osservato opportunamente che il racconto liviano, in quanto riferentesi agli *ergastula*, grossi casamenti che ospitavano i braccianti servili nelle grandi proprietà terriere, riflette uno stadio storico posteriore a quello

---

eccessivo sforzo rinvenire una primazia della città sulla campagna palmare già alla fine del III sec. a.C., «per cogliere quale profonda distanza separi ormai ... il mondo urbano dalla sfera rurale, vissuta come emarginazione». Sulla stessa linea ROSAFIO, *Lavoro*, 97-98.

39. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietari*, 89 s. nt. 6.

40. HEITLAND, *Agricola*, 145 ss.

41. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietari*, 90.

42. HEITLAND, *Agricola*, 149-150. La più importante è la seconda conclusione così brevemente tracciata: l'agricoltura per il periodo considerato è vista come «an honourable trade, the chief occupation of free citizens, who are in general accustomed to work with their own hands».

43. HEITLAND, *Agricola*, 131 ss.

44. Se ne occupa HEITLAND, *Agricola*, 145 ss.

della storia di Tito Manlio, per cui sarebbe anacronistico credere che costui nel IV secolo antecristo potesse essere spedito in una sistemazione di questo tipo. Lo studioso incalza affermando che la classe dirigente romana dei primordi doveva per forza anche occuparsi della campagna e lì trattarsi non in maniera saltuaria o occasionale, arrivando a una affermazione che si scosta molto dal sentire, oggi, di un Capogrossi e non solo: «But the representation of agriculture as a servile occupation is grossly inconsistent with the other legends glorifying the farmer-heroes of yore»<sup>45</sup>.

Per la verità bisogna ricordare che in altro suo scritto lo studioso romano, parlando ancora della vicenda del futuro Torquato, sostiene in concreto una volontà tribunitia volta «a sindacare non già la gravità di una sanzione irrogata dal padre al figlio, ma il semplice trattamento di questo da parte del *pater* irrispettoso del rango e del possibile ruolo sociale cui il figlio poteva aspirare»<sup>46</sup>. Sembra così che si voglia spostare lo sguardo sul controllo pubblico della gestione della proprietà immobiliare: se un proprietario fondiario non coltiva bene e con manodopera adeguata al tipo di lavoro, questo non è più solo un affare privato, ma assume anche a rilevante interesse della collettività. Tuttavia non colgo un'inclinazione alla palinodia, tutt'altro: la destinazione campestre andrebbe in onta al prestigio e alle aspettative di un possibile futuro governante. Continua a stagliarsi la dominanza del mondo urbano sulle oscure plaghe dove annega ogni aspirazione.

---

45. Per questa e le altre considerazioni riportate prima nel testo, vd. HEITLAND, *Agricola*, 146.

46. Così CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, 168 nt. 64 (= *Itinera*, 195 nt. 64); CAPOGROSSI COLOGNESI, *Appunti*, 1704 nt. 30 (= *Itinera*, 468 nt. 30). Adesso anche GRECO, *La rusticana relegatio*, 252 s., ravvisa i tratti debordanti del potere paterno in quanto di ostacolo alla contribuzione del figlio ai destini e alle fortune dello stato (al «prendersi cura di quelle incombenze che lo riguardano quale membro della comunità politica cittadina»), soprattutto quando (*op. cit.*, 253) «il rango familiare ne lasci presumere un sicuro coinvolgimento nella gestione della *res publica*». Le ragioni della reazione statale contro il padre si radicano dunque nei superiori interessi della compagine pubblica. Ad ogni modo un'incisiva pagina di GUARINO, *Profilo*, 54, ci riporta a dati imprescindibili, che spesso tendiamo a rimuovere: il *patrimonium* paterno era decisivo per le fortune private e pubbliche del figlio, e dalle scelte gestionali del genitore «dipendeva, tanto per fare un esempio, la rilevanza maggiore o minore nella vita giuridica pubblica del cittadino che fosse ancora suo *filius familias*», e quindi «lo stesso mantenimento economico del figlio nel dispendioso esercizio di una carriera politica».

### 3. Le fonti da vagliare

Per provare a diradare le incertezze partiamo da Cicerone, nel trattato *Dei doveri*.

Cic. *De off.* 3.31.112: *L. Manlio A. f., cum dictator fuisset, M. Pomponius tr. pl. diem dixit, quod is paucos sibi dies ad dictaturam gerendam addidisset; criminabatur etiam, quod Titum filium, qui postea est Torquatus appellatus, ab hominibus relegasset et ruri habitare iussisset.*

Il costrutto dell'Arpinate torna utile per far luce non solo sul nostro tema<sup>47</sup>, ma adesso interessa fermare lo sguardo sulla nuda esposizione dei fatti, che è importante per provare a districare gli aspetti storici da quelli forse suppositizi. Si deve notare che stando al brano riportato Marco Pomponio avrebbe accusato (*diem dixit*) Lucio Manlio dopo che questo era stato dittatore (*cum dictator fuisset*)<sup>48</sup>, poiché reo di aver procrastinato la durata del potere dittatorio di qualche giorno<sup>49</sup>; in aggiunta sarebbe stata mossa la recriminazione per quanto imposto dal padre dittatore al figlio Tito Manlio, escluso dalla società umana e costretto a vivere in campagna<sup>50</sup>. Fissiamo alcuni punti fermi: l'episodio della relegazione costituirebbe un addebito supplementare, non autonomo, contestato da un tribuno della plebe insieme all'accusa principale sul dilazionamento della magistratura straordinaria; inoltre non vengono esposte le motivazioni a giustificazione della relegazione in campagna di Tito Manlio (da notare come non si precisi affatto, secondo quanto altrove riferito, per pratica inettitudine).

C'è materiale sufficiente, già da subito, per guardare con titubanza non i fatti e la loro collocazione temporale, quanto piuttosto la chiave di lettura tradizionale fornita da chi non svaluti la storicità dell'episodio: l'edificante rispetto filiale anche dopo aver subito il torto dell'esilio in campagna. Mi

47. Si vedano PELLOSO, *Sacertà*, 112 nt. 83; RAMON, *Verberatio*, 179 nt. 65; SCEVOLA, *L'adfectatio*, 343 nt. 83 e 344 nt. 83.

48. Cfr. l'analisi stilistica di TURNER, *Advanced manual*, 77, e BENNETT, *A Latin grammar*, 232. Poco convergente, a quanto pare, si mostra orientato URSO, *Cassio Dione*, 48 nt. 30: Val. Max. 5.4.3 «riguarda un episodio successivo all'abdicazione del dittatore; diversamente Cic. *off.* III 31, 112».

49. Anche un solo giorno in più del dovuto dopo il raggiungimento dello scopo, annota VERVAET, *In what capacity*, 69 s., era passibile di sanzione criminale.

50. Valutazioni su Cic. 3.31.112 si possono reperire in MERGUET, *Handlexikon*, 620 s.v. *relego*; LANDGRAF, *Kommentar*, 100; PÓLAY, *Das 'regimen morum'*, 312 nt. 107; THOMAS, *Remarques*, 459 nt. 44; FAYER, *La familia*, 167 nt. 146; CLARK, *Were tribuni*, 280; DE SIMONE, *Studi*, 289 nt. 643; GRECO, *La rusticana relegatio*, 251.

sembra all'incontro che la vicenda sia forse da collocare nella cornice più ampia dell'agone politico, e acquisti significato alla luce del contesto storico generale afferrabile, nonostante lo scacco patito nel 367 dai proceri, ponendo mente al famoso decreto della *gens Manlia* (384 a.C.) con cui non molto tempo prima si era vietato per l'avvenire l'assunzione del prenome Marco<sup>51</sup>, per cancellare la memoria scandalosa di Marco Manlio Capitolino, eretto a difensore della plebe. Padre e figlio sono patrizi<sup>52</sup> ed entrambi avversari politici di Marco Pomponio<sup>53</sup>. Si noti che le parole *ab hominibus relegasset et ruri habitare iussisset* sono la versione accusatoria del tribuno, non ciò che ritiene il figlio di aver subito, il padre di avere inflitto. Certo, potrebbe essere di ostacolo all'ordine di idee suggerito il fatto che prima della battaglia con il barbaro gallo di raccapricciante aspetto Tito Manlio abbia evocato secondo Livio il precedente eroico di Marco Manlio Capitolino, capace di difendere l'arce capitolina guarda caso sempre da elementi di etnia gallica<sup>54</sup>. Ma, come in parte ho anticipato, in realtà proprio tale richiamo – da cui ha tratto argomento il Lentano<sup>55</sup> nell'ottica della legittimazione di sangue – si presenta come non del tutto coerente col citato decreto gentilizio. Se tanto dà tanto, è ragionevole che possano attirare sospetti altri “particolari” forse frutto di esigenze estranee rispetto al lato puramente inventariale e ricognitivo. Né mi sembra, come si dirà tra poco, che la lettura proposta sia insostenibile sulla

51. Liv. 6.20.14. Cfr. LENTANO, *Il debito*, 72, oltre al classico VOLTERRA, *Sui mores*, 526 (= *Scritti*, II, 189), che assegna la statuizione al 384-383 avanti Cristo.

52. La provenienza aristocratica di Tito Manlio, benché NÉRAUDAU, *L'exploit*, 688, osservi uno sviluppo liviano circa la storia personale del giovane, assente in un Quadrigario che lo anonimizza in un *cuidam Tito Manlio*, costituisce, se si guarda in filigrana, un particolare non banale ma gravido di implicazioni nello stesso racconto di Quadrigario: per ben due volte si è sentito il bisogno di introdurre il personaggio come di natali tutto fuorché oscuri: già all'inizio presso Gell. 9.13.1 (*Titus Manlius summo loco natus adprimeque nobilis fuit*) ma anche dopo, perché il tratto *cuidam Tito Manlio* è seguito dalle parole *summo genere gnato*. Nel testo completo di Gell. 9.13.13 si legge: *Id subito perdolitum est cuidam Tito Manlio, summo genere gnato: tantum flagitium civitati adcidere, e tanto exercitu neminem prodire*. Perché la ripetizione, se vogliamo anche un po' contraddittoria nella descrizione complessiva? C'è da credere che la fonte messa a contributo recasse traccia delle vere e primarie qualità di un Tito Manlio, tutt'altro che un reietto in rotta con l'autore dei suoi giorni: un intraneo della conflittualità di classe, dotato di spiccata personalità.

53. Il nome di costui appartiene a un gruppo plebeo molto antico, con esponenti inseriti nell'*entourage* del re Numa Pompilio: MARTIN, *Mutation*, 149.

54. Liv. 7.10.3, citato anche da MARTIN, *Mutation*, 146 nt. 41.

55. Si veda LENTANO, *La conferma*, 23.

base del fatto che l'accusa contro il padre – per stare a Liv. 7.5.7-9 – venne ritirata in quanto la *plebes*, accantonando la pur attraente possibilità di condannare a suon di *suffragia un reus tanto crudelis et superbus*, vale a dire Lucio Manlio<sup>56</sup>, non sopportò in fondo malvolentieri che un figlio avesse osato tanto in difesa del padre, per quanto esecrato ed esecrabile. Ancora nel 347 a.C., sotto il consolato proprio di T. Manlio Torquato e di Caio Plauzio, l'introduzione della semioncia con le note misure di alleggerimento dei debiti (si noti: tramite *plebiscitum*) non avrebbe alleviato le difficoltà della *plebes* in quanto *fides tamen publica privatis difficultatibus potior ad curam senatui fuit* (Liv. 7.27.4).

Cicerone, inoltre, situa la storia come emblema non tanto dell'incondizionato rispetto filiale per i padri, quanto del valore insuperabile che i giuramenti avevano nei tempi antichi, visto che M. Pomponio tenne fede al giuramento prestato pure sotto la minaccia di T. Manlio.

D'altronde lo stesso Cicerone nella *pro Roscio Amerino*<sup>57</sup> svuota di fondamento un invariabile accostamento ad aspetti negativi di marginalità della vita condotta in campagna e a lavorare nei campi. Come è noto, in un celebre passaggio dell'orazione viene ribattuta l'illazione dell'accusatore Erucio portante a insinuare l'idea che il proposito criminale in Roscio si fosse nutrito di risentimento per doversene stare in campagna lontano dalla civiltà urbana. Cicerone respinge il pensiero che far vivere un figlio in campagna sia sempre e comunque da interpretare come segno di disistima da parte del padre. Siamo nell'80 a.C. e Roscio è accusato del reato di *parricidium* davanti alla *quaestio de sicariis et veneficis*.

Cic. *pro S. Rosc. Am.* 15.44: *An amandarat hunc sic ut esset in agro ac tantummodo aleretur ad villam, ut commodis omnibus careret? Quid? Si constat hunc non modo colendis praediis praefuisse sed certis fundis patre vivo frui solitum esse, tamenne haec a te vita eius rusticana relegatio atque amandatio appellabitur?*<sup>58</sup>

56. L'aggettivazione *crudelis et superbus* di cui a Liv. 7.5.7 ha dato il là a MARTIN, *Mutation*, 147, per disegnare un parallelismo tra Lucio Manlio Imperioso e l'ultimo re di Roma Tarquinio il Superbo (e *superbus* sarebbe appellativo nato proprio nel IV secolo a.C., attaccato *ex post* al dinasta etrusco), per cui anche tra Tito Manlio Torquato e Lucio Giunio Bruto. Il parallelismo tra Tito Manlio e Lucio Giunio Bruto compare anche in FRASCHETTI, *Il mondo*, 87, mentre sulla complessione truce dell'Imperioso faceva calcolo COCCHIA, *Il tribunato*, 365.

57. In argomento è da poco uscito l'articolo di GRECO, *La rusticana relegatio*, 239 ss.

58. Su Cic. *pro S. Rosc. Am.* 15.44 esiste una nota esegetica di VAHLEN, *Vahleni adnotationes*, 296 ss. Utilissimo LANDGRAF, *Kommentar*, 102 ss.

Erucio sosteneva che il padre avesse spedito nel contado il figlio perché si sostentasse solo coi prodotti della fattoria da amministrare, privo di tutti gli agi e le comodità. Ma Cicerone si domanda come sia sostenibile questa versione, posto che in vita del padre il figlio non solo era preposto alla gestione di alcuni *praedia* ma ne fruiva tranquillamente con applicazione e costanza<sup>59</sup>. Lo svisamento di Erucio sarebbe evidente, avendo egli scambiato per segno di *odium* ciò che era *consuetudo* e *benevolentia*<sup>60</sup>. Cicerone smonta anche l'idea che un padre con due figli possa tenere uno in città per amore paterno e scacciare l'altro in campagna per odio, ricordando la vicenda narrata in una palliata di Cecilio Stazio dei due fratelli Eutico e Cherestrato: Eutico tenuto in campagna, Cherestrato in città. Si pone anche l'accento sul fatto che una vita semplice da agricoltore non è qualcosa che faccia pensare a smanie di ricchezza e a bramosie intemperanti: insomma non poteva nutrire e accarezzare l'idea di chissà quali *cupiditates* un individuo che *ruri semper habitavit et in agro colendo vixerit*<sup>61</sup>.

Gran parte dei ragionamenti che si fanno oggi traggono origine dalla lettura di Livio, che racconta la storia con un atteggiamento di non agevole fissazione.

Liv. 7.4.2-6: *Acerbitas in dilectu, non damno modo civium sed etiam laceratione corporum lata, partim virgis caesis qui ad nomina non respondissent, partim in vincula ductis, invisita erat, et ante omnia invisum ipsum ingenium atrox cognomenque Imperiosi, grave liberae civitati, ab ostentatione saevitiae adscitum quam non magis in alienis quam in proximis ac sanguine ipse suo exerceret. Criminique ei tribunus inter cetera dabat quod filium iuvenem nullius probri compertum, extorrem urbe, domo, penatibus, foro, luce, congressu aequalium prohibitum, in opus servile, prope in carcerem atque in ergastulum dederit, ubi summo loco natus dictatorius iuvenis cotidiana miseria disceret vere imperioso patre se natum esse. At quam ob noxam? Quia infacundior sit et lingua impromptus; quod naturae damnum utrum nutriendum patri, si quicquam in eo humani esset, an castigandum ac vexatione insigne faciendum fuisse? Ne mutas quidem bestias minus alere ac fovere si quid ex progenie sua parum prosperum sit*<sup>62</sup>.

59. Cfr. GRECO, *La rusticana relegatio*, 246 ss., spec. 247.

60. Cic. *pro S. Rosc. Am.* 15.44: *Vides, Eruci, quantum distet argumentatio tua ab re ipsa, atque a veritate. Quod consuetudine patres faciunt, id quasi novum reprehendis: quod benevolentia fit, id odio factum criminariis: quod honoris causa pater filio suo concessit, id eum supplicii causa fecisse dicis.*

61. Cfr. LONGO, *Senatusconsultum Macedonianum*, 129 s.

62. Cfr. per alcune osservazioni ZMIGRYDER-KONOPKA, *La nature*, 318 ss.; SCHARF, *Agrippa*, 45; IHRIG, *Sermone*, 70 e nt. 172; BODON, *Heroum imagines*, 169; LAES, *How does one do*, 917 ss.

Per quale colpa (*quam ob noxam*) venne relegato il figlio? Per una infacondia che il padre, se in lui fosse dimorato ancora qualcosa di umano, avrebbe potuto e dovuto curare, e non aggravare, quando l'osservazione della natura rende perspicuo che anche gli animali non hanno meno cura dei loro parti diversi per qualche anomalia. In Liv. 7.4.7 si continua con il riferire le accuse di Pomponio: Lucio Manlio avrebbe aggiunto al male il male peggiorando la situazione e magari strozzando quel minimo di fuoco ancestrale che poteva ripostamente esserci, imponendo una vita agreste e usanze rustiche in mezzo alle bestie: *at hercule L. Manlium malum malo augere filii et tarditatem ingenii insuper premere et, si quid in eo exiguum naturalis vigoris sit, id exstinguere vita agresti et rustico cultu inter pecudes habendo*<sup>63</sup>. Ma non basta, perché anche la decisione di andare in città per minacciare il tribuno sarebbe stata la risoluzione di un animo rude e agreste (*consilium rudis quidem atque agrestis animi*), certo non esemplare per civiltà benché lodevole dal punto di vista del rispetto filiale<sup>64</sup>. Da far notare è che la minaccia al tribuno sarebbe stata fatta con questo ancora a letto, terrorizzato per la lama del coltello davanti agli occhi e inerme di fronte a un giovane “prestante” e “stolidamente feroce nelle sue forze”<sup>65</sup>.

L'annalista non è parso del tutto credibile. Si è già detto della stranezza di Liv. 7.10.3 e del particolare anacronistico degli *ergastula*, evidenziato da Heitland, e potrebbe adesso aggiungersi che nessun difetto del linguaggio sembra emergere allorché Tito Manlio, in teoria segregato in campagna in buona sostanza per dei ritardi cognitivi, reagisce con prontezza alle iniziative di Marco Pomponio, costringendolo *obtorto collo* a un giuramento, mentre

63. Perché, come ha chiosato in margine alle parole di Livio LAES, *How does one do*, 918, «throughout human history, people with speech impediments have been associated with the mentally retarded (*tarditatem ingenii*)».

64. Liv. 7.5.2: *ut omnes di hominesque scirent se parenti opem latam quam inimicis eius malle, capit consilium rudis quidem atque agrestis animi et quamquam non civilis exempli, tamen pietate laudabile*. Sul passaggio va fruita la nota di GEIST, *Zu Liv: VII, 5, 2, 70*. L'autore della nota ritiene di espungere *et* e sostituirlo con *at*, in quanto sarebbe impossibile leggere *et*. L'aggettivo *laudabile* si porrebbe infatti in duplice opposizione, prima rispetto a *rudis quidem atque agrestis animi*, poi a *civilis exempli*. Le parole sotto esame potrebbero addirittura instillare il dubbio di un ritardo mentale ad avviso di LAES, *How does one do*, 919, benché poi la prontezza nel realizzare la sortita in città ci faccia pensare a tutt'altro.

65. Liv. 7.5.6: *Pavidus tribunus, quippe qui ferrum ante oculos micare, se solum inermem, illum praevalidum iuvenem et, quod haud minus timendum erat, stolide ferocem viribus suis cerneret, adiurat in quae adactus est verba; et prae se deinde tulit ea vi subactum se incepto destitisse*.

ancora più notevole sarebbe la carriera politica successiva di un figlio prima dipinto e presentato come tardo di favella se non peggio<sup>66</sup>. Imputare il tutto a una metamorfosi improvvisa di personalità pare alquanto improbabile, mentre è impensabile – e qui ha perfettamente ragione Christian Laes<sup>67</sup> – che il popolo romano abbia potuto eleggere un rappresentante deficitario nell’eloquio e nelle facoltà mentali.

Il passaggio liviano è servito a Michael Wurm per formulare una tesi riguardo ai poteri giuridici del padre di famiglia: bisognerebbe per lo studioso distinguere l’*abdicatio*, cioè il ripudio, la cacciata («Verstoßung»), dalla *relegatio*, l’esilio («Verbannung»)<sup>68</sup>. Lo studioso è in ogni caso di aiuto per farci capire che la *relegatio* imposta dal *pater familias* è cosa diversa dalla *relegatio* pena pubblica del processo penale<sup>69</sup>. La relegazione per così dire privatistica riposava a termini di diritto sulla patria potestà e sulle prerogative connesse, sarebbe un esilio imposto dai padri verso i propri figli con precisazione o del luogo di destinazione o del punto di partenza, e questo sarebbe proprio il caso di Manlio<sup>70</sup> – ma si potrebbero citare anche i casi di Q. Fabio e di Tario – mentre la pena pubblicistica ha ricadute ben più consistenti.

Per me il termometro politico, nonostante il fresco arrangiamento costituzionale licinio-sestio, è ancora quello fibrillante delle lotte tra *plebes* e patriziato<sup>71</sup>, di cui sono campioni tanto Lucio Manlio quanto Tito Manlio, come anticipato in margine a Cic. *off.* 3.112, ma mi rendo conto che possano suonare scordate rispetto alla prospettiva suggerita le parole di Livio circa una sostanziale approvazione plebea dell’operato di Tito Manlio, che conduce i plebei addirittura a ritirare l’accusa contro il padre e a omaggiare il figlio instradandolo nelle cariche politiche, come se la *plebes* avesse portato sugli

---

66. Si veda LAES, *Silent history?*, 175: «There is no sign of any impediment, in speech or otherwise, however, when Livy narrates that Titus Manlius addressed the porter, received and returned the salutations of his host, then threatened the unfortunate tribune».

67. LAES, *How does one do*, 920. Più avanti lo studioso (921) osserva che sarebbe anacronistico interpretare tutta la storia «as a narrative on disability and mental trauma», per quanto essa forse riveli almeno questo «about the history of disabilities: the shame aristocratic people experienced when their son in one way or another did not meet the requirements of the class, the way they tried to hide the shame of having such offspring, and the possibly deteriorating conditions to which such children were subjected in the countryside».

68. Si veda WURM, *Apokeryxis*, 48 ss., 56 ss.

69. Cfr. anche COHEN, *Augustus*, 206 ss.

70. WURM, *Apokeryxis*, 57.

71. Rinvio alle sottoscrivibili notazioni di D’ARCO, *Il culto*, 32 ss. e spec. 45.

scudi un soggetto pubblicamente e pacificamente reo di attentato alla *sacro-sanctitas* tribunizia.

Liv. 7.5.7: *Nec perinde ut maluisset plebes sibi suffragii ferendi de tam crudeli et superbo reo potestatem fieri, ita aegre habuit filium id pro parente ausum; eoque id laudabilius erat, quod animum eius tanta acerbitas patria nihil a pietate avertisset.*

L'approvazione si pone come abbastanza inopinabile proprio perché si lascia impunito un attentato contro una magistratura dello stato paladina dei diritti dell'ordine plebeo. La *sacro-sanctitas* è violata<sup>72</sup>, eppure non solo si sorvola su un fatto così grave, ma gli stessi titolari del potere di accusa, tutt'altro che inacerbiti, lasciano cadere il processo criminale contro Lucio Manlio e per soprammercato incensano di onori il figlio<sup>73</sup> che risulterà eletto, secondo tra sei posti ricopribili, tribuno militare<sup>74</sup>. Se tutto ciò non bastasse a farci prendere con le pinze il racconto liviano, forse dovrà essere ricordato come il punto focale di Liv. 7.5.9, la transizione dei *tribuni militum ad legiones* da nominati ad eletti realizzata allora per la prima volta – peraltro in un periodo dove si ribadisce il pregiudizio di un cambio di passo rispetto a una *iuventa* fortunosa consumata *rure et procul coetu hominum* –, sia stato messo in dubbio da chi considera introdotto il principio elettivo o ben prima<sup>75</sup> oppure soltanto dopo, nel 311<sup>76</sup>.

72. Cfr. MARTIN, *Mutation*, 148 (e poi FRASCHETTI, *Il mondo*, 86 s.).

73. Liv. 7.5.8-9: *Itaque non patri modo remissa causae dictio est sed ipsi etiam adulescenti ea res honori fuit et, cum eo anno primum placuisset tribunos militum ad legiones suffragio fieri – nam antea, sicut nunc, quos Rufulos vocant, imperatores ipsi faciebant –, secundum in sex locis tenuit nullis domi militiaeque ad conciliandam gratiam meritis ut qui rure et procul coetu hominum iuventam egisset.* Riescono persuasive e devono ricevere giusta pubblicità le chiose di CLARK, *Were tribuni*, 278, la quale sottopone a una serrata verifica la logicità del modo di scrivere di Livio, cogliendo due criticità nell'economia testuale. In primo luogo «the characterization of T. Manlius as having done nothing 'for the purpose of gaining favor either at home or in the field' is an unlikely understatement», non è completamente vero che gli onori siano caduti dal cielo su Tito Manlio, che non avrebbe fatto alcunché di notevole: è proprio il gesto eclatante del raid cittadino a costituire per lui, con qualche punta di paradosso, un *meritum*. In secondo luogo, come anch'io espongo nel testo, è singolare che la ferale difesa di un tracotante patrizio abbia suscitato il plauso della plebe, pronta a dimenticare la violenza usata al tribuno: «it is remarkable that the Roman people would elect a young man to a position of authority over them when that young man had so vividly demonstrated his priorities. At the very least, the casualness of this incongruity should cause us doubt».

74. Stiamo parlando degli ufficiali legionari a capo delle tribù.

75. Si consideri l'esperienza dei tribuni militari con potestà consolare dal 444 al 367 a.C.

76. C'è insomma ampio spazio per addivenire a diverse ricostruzioni. In argomento vd.

Vediamo adesso due testimonianze repertorate nella sua celebre opera dedicata a Tiberio dallo storico Valerio Massimo.

Val. Max. 5.4.3: *Auribus ista tam praeclara exempla Romana civitas accepit; illa vidit oculis. L. Manlio Torquato diem ad populum Pomponius tribunus plebis dixerat, quod, occasione bene finiendi belli inductus, legitimum obtinendi imperii tempus excessisset, quodque filium optimae indolis iuvenem, rustico opere gravatum, publicis usibus subtraheret. Id postquam Manlius adulescens cognovit, protinus urbem petiit et se in Pomponii domum prima luce derexit. Qui existimans in hoc eum venisse, ut patris crimina, a quo plus iusto aspere tractabatur, deferret, excedere omnes iussit cubiculo, quo licentius remotis arbitris indicium perageret. Nactus occasionem opportunam proposito suo iuvenis gladium, quem tectum adtulerat, destrinxit tribunumque minis ac terrore compulsum iurare coegit a patris eius accusatione recessurum, eoque effectum est ne Torquatus causam diceret. Commendabilis est pietas, quae mansuetis parentibus praestatur. Sed Manlius, quo horridiorem patrem habuit, hoc periculo eius laudabilius subvenit, quia ad eum diligendum praeter naturalem amorem nullo indulgentiae blandimento invitatus fuerat<sup>77</sup>.*

Siamo nel libro quinto dei detti e fatti memorabili, al capitolo IV *De pietate in parentes*. Va sottolineato che, se pure Lucio Manlio viene presentato sotto la stessa luce prevaricante, qui salta fuori che Tito Manlio era giovane di ottima indole (*optimae indolis iuvenem*), capace ma sottratto alla vita pubblica della città (*publicis usibus*)<sup>78</sup> per venire gravato dal lavoro nei campi (*rustico opere gravatum*). Le tendenze culturali sottese alla scelta di tale lessico, come anche al modo di presentare l'esempio censito, sono abbastanza evidenti. Per ben due volte Valerio Massimo parla del padre Lucio Manlio come del Torquato, quando di solito si considera come il *cognomen* sia stato affibbiato per primo a suo figlio Tito Manlio<sup>79</sup> per l'impresa contro un barbaro privato della sua torques, già ricordata: insomma lo scrittore sarebbe caduto in confusione<sup>80</sup>. Possiamo ben dire che se

---

CLARK, *Were tribuni*, 275 ss., contro la storicità del primo voto nel 362 e di conseguenza per la valorizzazione della data diversa del 311.

77. In vario senso hanno letto il testo PÓLAY, *Das 'regimen morum'*, 287 s. (per un trascorso di penna il passo è citato come 5.8.3 anziché 5.4.3); FUGMANN, *Königszeit*, 103 nt. 16; ARRU, *Pater familias*, 49 nt. 44; FANTHAM, *Roman readings*, 308 e nt. 16.

78. Cfr. LOBRANO, *Pater*, 111 e nt. 14, con citazione di Livio e delle altre fonti.

79. Così più avanti nella sua opera lo stesso Val. Max. 6.9.1. Si veda a ogni modo LENTANO, *Il debito*, 64, che parla di «Tito, figlio dell'Imperioso e primo esponente della sua *gens* a portare il *cognomen* di Torquato».

80. Ha colto il punto RIDLEY, *The historical observations*, 241: «Val. Max. 5.4.3 confuses L. Manlius with his son Titus». Una confusione che d'altronde si registra anche a proposito del cognome *Imperiosus*, come ha notato FAVARO, *Il «clavus annalis»*, 225. Si pone in risalto l'errore anche in *Detti*, 414 nt. 66: «si noti l'errore di Val. Massimo, che attribuisce il *cognomen* di *Torquatus* al padre di colui che fu, in realtà, detto tale».

alla base c'è un dato – un figlio dislocato in campagna –, ci sono allo stesso modo concrezioni narrative e adattamenti personali, a volte come detto anche equivoci sulla qualificazione *Torquatus*, per estrarre una morale dal fatto storico<sup>81</sup>, in un modo però che tradisce gli aspetti di verità logicamente presumibili.

Il confronto tra Cicerone, Livio e Valerio Massimo mette allo scoperto contraddizioni e incongruenze troppo consistenti per poterle classificare come mere e fisiologiche variazioni sul tema: la faticosa comprensiva del giovane, di cui nulla si dice in Cicerone, spunta fuori quasi naturalmente associata alla campagna in Livio, scrittore filocittadino e aristocratico, mentre Valerio Massimo, più interessato a rimarcare un'ammirevole bontà filiale, dapprima ci dice di un figlio di buon carattere ma ingiustamente bistrattato da un genitore tutt'altro che mansueto<sup>82</sup>, in seguito sembra ripresentare le vicende con parti ben diverse e quasi rovesciate: un giovane figlio ottuso e un padre di buon nome (*vir amplissimus*) angustiato e amareggiato per una discendenza non all'altezza delle aspettative<sup>83</sup>.

Val. Max. 6.9.1: *Manlius Torquatus adeo hebetis atque obtusi cordis inter initia iuventae existimatus est, ut a patre L. Manlio amplissimo viro, quia et domesticis et rei publicae usibus inutilis videbatur, rus relegatus agresti opere fatigaretur, postmodum patrem reum iudiciali periculo liberavit, filium victorem, quod adversus imperium suum cum hoste manum conserverat securi percussit, patriam Latino tumultu fessam speciosissimo triumpho recreavit. In hoc, credo, fortunae nubilo adolescentiae contemptu perfusus, quo senectutis eius decus lucidius enitesceret.*

Il principio di realtà esibisce chiara tutta un'altra storia, quella sì di un ramollo<sup>84</sup> che percorre con onore e rigore tutte le tappe della carriera politica<sup>85</sup>,

81. A questo punto sorge il dubbio circa le cause del *lapsus*: Lucio Manlio è *Torquatus* in quanto abbiamo a che fare con un padre potente e prepotente contro il figlio? Non è un caso che in 6.9.1 il figlio torni a essere *Torquatus* per il successo della sua vita?

82. Valerio Massimo poi ha bisogno di raccogliere un esempio di *pietas* e calca la mano immaginando un *pater horridior*, che avrebbe costantemente maltrattato e vessato il figlio.

83. E infatti anche FAYER, *La familia*, 167 nt. 145, prende nota di quello che potrebbe parere un uscire di tono rispetto alle parole precedenti descrittive di Manlio Torquato, poiché «Valerio Massimo, in 5, 4, 3, lo definisce *optimae indolis iuvenis*, che il padre costringeva ai rudi lavori dei campi, sottraendolo ai servizi dello stato, ma in 6, 9, 1 si uniforma alla tradizione nel giudizio sul giovane, scrivendo: *Manlius Torquatus adeo hebetis atque obtusi cordis inter initia iuventae existimatus* (Manlio Torquato nei primi tempi della sua giovinezza era stimato di intelligenza ottusa e debole)».

84. Voglio ancora rilevare che l'alta prosapia di Tito Manlio, costantemente ricordata nelle fonti, avrebbe poco senso se dovessimo rappresentarci un trauma dentro la famiglia e una cesura forte nell'ambiente sociale di provenienza.

85. Gli onori complessivamente raggiunti sono davvero ragguardevoli: tre volte dittatore

ma nel solco di una tradizione genetica dove a dispetto dei molti particolari “addizionati” noi vediamo solo coesione: coesione col padre contro il tribuno, coesione col padre nell’esercizio delle funzioni potestative e politiche. Eppure sarebbe fin troppo sbrigativo, e ingiusto, fermarsi qui con il commento, perché una risposta utile per impugnare le mie affermazioni potrebbe in ipotesi ricavarsi dal contesto emergente nel brano appena riportato: l’ottusità avrebbe offuscato la mente di Tito Manlio solamente agli inizi della sua vita e nella prima gioventù (*inter initia iuventae*), per poi diradarsi come una nuvola e far risplendere con forza ancora maggiore le qualità effettivamente mostrate nella parte più matura dell’esistenza: ma tra queste si enumerano fatti troppo distanti nel tempo, dal soccorso (che in verità sarebbe ancora proprio della *iuventa*) al padre per liberarlo dall’accusa tribunizia, al sangue freddo nel mandare a morte il proprio figlio per indisciplina militare, alla vittoria campale sui Latini.

Insomma anche tenendo presente tale prospettiva, non ci smuoviamo da un’impressione di intima contraddittorietà nella ponderazione globale delle fonti, che certo sono secondarie e atecniche, necessitanti per quanto si vuole di riserve e precisazioni, ma che al fondo per guadagnarsi ai nostri occhi un qualche valore storico devono pur sempre informarsi a una coerenza, magari anche minima e non troppo puntigliosamente giudicata. Voglio dire che mi sembra arduo far entrare in scena un adolescente che è già di ottima indole, dicendo poi di una tardità che se non segna tutta la gioventù, ne funesta – secondo la percezione pubblica<sup>86</sup> – almeno una prima consistente parte: *inter initia iuventae*. La tardità è lontana quando il figlio con implacabile risolutezza affronta a Roma un magistrato imponendogli un giuramento poi rispettato: la prova di sagacia è ben precoce e non appartiene all’età più matura se non alla *senectus* di un personaggio a questo punto indecifrabile nel suo processo di crescita umana, eppure già questo precedente giovanile, non si sa come, avrebbe la forza di rischiarare e illuminare la parte più avanzata della vita, la vecchiaia: *in hoc, credo, fortunae nubilo adulescentiae contemptu perfusus, quo senectutis eius decus lucidius enitesceret*. Ma come faceva la nube a rendere buia l’adolescenza, in cui va collocato anche l’ardito – e stranamente prima citato – *exploit* contro il tribuno della plebe Pomponio?<sup>87</sup> Come aveva fatto, voglio dire, un giovane così determinato e “attivo” ad attirarsi una disistima generalizzata?

---

(353, 349 e 320 a.C.), tre volte console nel 347, 344 e 340 a.C.

86. Si vedano le precisazioni svolte *infra* nel testo.

87. In Val. Max. 5.4.3, si ricordi, si era scritto: *Id postquam Manlius adulescens cognovit*, etc.

Siamo di fronte pertanto a un terzo e a un quarto profilo di poca trasparenza in Valerio Massimo, sospeso tra il vero e un dubbio “sentito dire”, e a parziale scarico occorre solo ricordare che c’era necessità di avere in seconda istanza un esempio in più che mostrasse come i destini possano mutare, come la fortuna e i costumi possano riservare piacevoli svolte e sovvertimenti rispetto a un pregresso umano niente affatto promettente. Il *caput* IX del libro VI è un contenitore che preannuncia in modo netto quanto occorrente alla bisogna: *de mutatione morum aut fortunae in Romanis*. Ma un modo forse c’è per smorzare il contrasto e fissare l’attenzione su un particolare dotato di forza probatoria per aiutarci nella selezione della versione maggiormente veridica, tra quelle a disposizione, dell’erudito di età tiberiana: 5.4.3 e 6.9.1 possono anche essere complementari, perché a ben vedere si contempla pure nella seconda fonte una predisposizione al successo “nativa”, prima probabilmente ostacolata da una reputazione, da una nomea (*existimatus est; videbatur*) alla fine destituite di fondamento: è il disprezzo (*contemptus*) degli altri che offusca la giovinezza, non è l’ottundimento mentale che rende penosa la giovinezza. Anche il *vir amplissimus* Lucio Manlio era in fondo un *pater reus* e tale espressione fa il paio con quella *pater horridior* usata in precedenza. E però per me proprio qui si annida il problema: non è che sia in questione il fatto di un figlio mandato in campagna, è piuttosto in questione il disprezzo corale per un giovane smorto (ma così non era) e il significato così fortemente asserito di una punizione consistente nell’invio del figlio stesso in un luogo in quanto tale quintessenza di disagi e privazioni, la campagna (ma così non era, almeno nel IV secolo).

Ad ogni buon conto gli echi di questo accumulo indiscriminato di tradizioni arrivano fino a Seneca il filosofo che, come ha notato Miriam T. Griffin, «gioca» con il semantema *Imperiosus* aggiunto al nome del padre<sup>88</sup>.

Sen. *de ben.* 3.37.4: *Vicit patrem imperiosum quidem Manlius, qui, cum ante ad tempus relegatus esset a patre ob adulescentiam brutam et hebetem, ad tribunum plebis, qui patri suo diem dixerat, venit petitoque tempore, quod ille dederat sperans fore proditorem parentis inuisi, (et bene meruisse se de iuvene credebat, cuius exilium pro gravissimo crimine inter alia Manlio obiciebat), nactus adulescens secretum stringit occultatum sinu ferrum et: ‘Nisi iuras,’ inquit, ‘te diem patri remissurum, hoc te gladio transfodiam. In tua potestate est, utro modo pater meus accusatorem non habeat.’ Iuravit tribunus nec fefellit et causam actionis omissae contioni reddidit. Nulli alii licuit impune tribunum in ordinem redigere*<sup>89</sup>.

88. GRIFFIN, *Seneca*, 227. Ha scandagliato sotto il lato filosofico e archetipico «il tema del *pater imperiosus*» AGAMBEN, *Homo sacer*, 98, per mezzo di una profilazione di Tito Manlio Torquato, nella sua duplice parte di figlio prima e padre poi.

89. Si vedano DAVIS, *An unknown and early translation*, 143; BETTINI, *Antropologia*, 19 e

Ritorna in Seneca il motivo di una “stolidità” del figlio: addirittura si dice che la relegazione era stata inflitta *ob adulescentiam brutam et hebetem*, parole certo non lievi né trascurabili, che richiamano quelle di Valerio Massimo in 6.9.1 (*hebetis atque obtusi cordis*)<sup>90</sup>. Sono evidenziabili simmetrie anche rispetto a Val. Max. 5.4.3<sup>91</sup>. La rinomanza del filosofo non deve farci perdere di vista il taglio filosofico morale del *De beneficiis*, incentrato sulla necessità di porre l'accento sulla gratuità beneficiale al di là di ogni tornaconto nelle dinamiche di dare e avere. Sono utili le pagine scritte sul tema da Mario Lentano<sup>92</sup>: il terzo libro del trattato contiene la confutazione senecana dei ragionamenti di Ecatone, il quale credeva che i servi potessero solo prestare *ministeria*, le donne e i figli solo *officia*, mai *beneficia*, atti disinteressati provenienti da un estraneo<sup>93</sup>. Ma Seneca obietta che un figlio è capace di un *beneficium* autentico verso il padre, anzi lo è addirittura il servo verso il proprio padrone. Seneca svolge una indagine approfondita sul rapporto padre-figlio e si occupa di affrontare la critica più frequentemente impostata, secondo cui è il padre con il *beneficium* originario della vita a porsi irreversibilmente su un piano di superiorità rispetto al figlio che quel beneficio non potrà mai ricambiare. Seneca fa tanti esempi per controbattere l'impostazione comune, ma qui possiamo ricordare l'osservazione che, per esempio, salvare la vita al padre è *beneficium* più grande di aver ricevuto da lui la vita.

Ma c'è forse da vedere negli atteggiamenti filiali non tanto la difesa del padre in sé e per la sua funzione, quanto piuttosto di un mondo di interessi comuni ad entrambi<sup>94</sup>, tra i quali poi, a ben vedere, figura l'aspirazione a esercitare il potere politico e la potestà paterna con la stessa incoercibile libertà<sup>95</sup>.

Una menzione spetta ad Appiano di Alessandria e al *De rebus Samniticis* 2<sup>96</sup>, nel terzo libro dei ventiquattro di cui constava la *Storia romana* (II secolo

nt. 8; ID., *Bruto*, 85; FAYER, *La familia*, 167; MARCHESI, *Figli*, 56 ss.; LENTANO, *L'eroe*, 34 nt. 3.

90. Cfr. LEVICK, *Abdication*, 677 nt. 15.

91. Cfr. KLOTZ, *Zur Litteratur*, 205 s.; HELM, *Valerius*, 143.

92. Rimando alla lettura di LENTANO, *Signa*, e in specie del paragrafo 1.2 intitolato *Figli benefici, padri ingrati e altri paradossi culturali* (LENTANO, *An beneficium*, 392 ss.).

93. Si concentra sull'*officium* che lega il figlio al padre DE SIMONE, *Studi*, 290.

94. Si veda GLOYN, *The ethics*, 129.

95. BETTINI, *Antropologia*, 20: «Difendendo la spietata severità dell'*imperiosus* padre, egli difendeva la possibilità di essere a sua volta *imperiosus* verso suo figlio: in breve, difendeva l'esistenza e il prestigio del *pater*». Discusso da MARCHESI, *Figli*, 40 e nt. 23.

96. Ne discorre anche CLARK, *Were tribuni*, 282.

d.C.), dove l'esilio villereccio ha assunto i suoi connotati definitivi: un padre misero e gretto, un figlio trascurato mandato a faticare «in mezzo ai *therapontes*», ma lo storico alessandrino scolpisce un ritratto squallido e desolante da imputare solo alla cristallizzazione di attitudini da lungo tempo diffuse. La coscienza collettiva ha gioco anche nella maniera di presentare la storia del più lontano passato. Giova poi ricordare un anonimo *De viris illustribus*, una tarda raccolta di 86 scarse biografie (siamo nel IV secolo e l'opera non va confusa con lo scritto di Svetonio), già falsamente attribuito ad Aurelio Vittore (quindi ora con rimando a uno Pseudo-Aurelius Victor).

*Auct. vir. ill. 28.1-2: Titus Manlius Torquatus ob ingenii et linguae tarditatem a patre rus relegatus, cum audisset ei diem dictam a Pomponio tribuno plebis, nocte urbem petiit. Secretum colloquium a tribuno impetravit, et gladio stricto dimittere eum accusationem terrore multo compulsi<sup>97</sup>.*

Tutti conoscono il mito del *pius agricola* che trova la più famosa espressione in alcuni versi del secondo libro delle Georgiche di Virgilio (2.458-530)<sup>98</sup>, ma che trae linfa costitutiva già dagli scritti di Catone<sup>99</sup>: tuttavia è importante avvertire che vagheggiare la serenità contadina quasi come una religione morale antitetica ai vizi della politica violenta, corrotta e adagiata nel lusso, attiene a una rielaborazione in cui certe occupazioni sono idealizzate perlopiù senza averne conoscenza diretta. L'enfasi spesso posta sull'agricoltura segna poi, in generale, il mito del *pius agricola* come «un concetto legato ad un'ideologia della città ... che era ostile ad un'economia primitiva identificata nella pastorizia»<sup>100</sup>. Non di rado l'agricoltura è vista sotto una lente urbanocentrica e segna una cesura – quanto chiara, sarebbe da discutere – rispetto al mondo selvaggio della campagna non antropizzata, o meglio non ricondotta alla civiltà di un insediamento urbano. Si tratta della migliore attività su cui concentrare gli sforzi produttivi, superiore ad altri affari meno

97. Si veda HEYDEMANN, *Eine Kunstübung*, 338.

98. Per un aspetto traduttivo particolare si veda FEO, *Dal "pius agricola"*, 89 ss.

99. Si veda SACCHI, *Il mito*, 241 ss., spec. 284 nt. 89 (e ID., *Agricoltura*, 52 ss.).

100. SACCHI, *Il mito*, 243. Si veda anche TRAINA, *Ambiente*, 62 (e *passim* per il divario tra *urbanitas* e *rusticitas*). Il contrasto è insomma da un lato tra cittadino agricoltore in una struttura stellare di fondi rustici suburbani con al centro la città e dall'altro l'indistinto contado dove vive in situazioni selvagge e agresti il *rusticus*. Si può leggere anche l'interessante contributo di Valerio Merlo, *Cittadini-agricoltori e contadini perfetti di ieri e di oggi*, lettura tenuta all'Accademia dei Georgofili il 22 aprile 2004.

nobilitanti come il prestito ad interesse o il commercio minuto<sup>101</sup>. Nonostante il messaggio che Catone comunica in *Praef. 2* del *De agri cultura liber*<sup>102</sup> e nel frammento 93 delle *Orationes*, quest'ultimo peraltro limitato al ricordo di un'esperienza adolescenziale<sup>103</sup>, il padrone non lavorava con le sue mani la terra.

#### 4. Riflessioni finali

La mia impressione è che non ci fosse un figlio a cui riquadrare la testa con l'imposizione di un domicilio coatto. Non sono verosimili le rappresentazioni di Tito Manlio come ritardato da tenere in campagna, perché la carriera politica e l'infilata di trionfi e successi del *Torquatus* depongono francamente contro questa versione aneddotica e in fin dei conti ingenua. La campagna, va da sé, non era a quei tempi un inferno dove bandire figli inadatti, e la constatazione ci impone di rileggere con occhi nuovi una vicenda che purtuttavia rinviene un nucleo di storicità. Certo, allo sguardo retrospettivo degli storici che secoli dopo rievocavano peraltro con immaginazione esuberante quei fatti, faceva velo un modello culturale – che poi era anche di relazioni materiali e produttive, con riflessi sul giuridico – pienamente affermato sul volgere del I secolo a.C. ma ancora di là da venire nella prima metà del IV secolo.

Che dire allora per non cadere in un circolo vizioso? Lo spostamento in campagna ci fu, ma non perché andare in campagna fosse allora e in sé riconducibile a una sanzione, e dunque non perché già nel 362 la mentalità cittadina scorgesse uno sminuimento nell'andare a vivere tra orti e campi. Si trattò semplicemente di una dinamica tutta interna a una famiglia della classe dirigente, che aveva al di là della regolazione privata dei propri rapporti ben viva la percezione del ruolo da assolvere nella lotta tra famiglie patrizie e famiglie plebee, come lascia intuire l'eloquente e non troppo remoto *decretum* assunto nel 384 a.C. dalla *gens Manlia* volto a vietare il prenome *Marcus*, di cui si è detto sopra. Una polarità ancora bruciante in

101. Si veda GILBERTI, *La foeneratio*, 1: «La superiorità morale dell'attività agricola rispetto a tutte le altre forme di produzione della ricchezza è un *topos* ricorrente nella letteratura romana di ogni epoca».

102. *Et virum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur.*

103. *Ego iam a principio in parsimonia atque in durtia atque industria omnem adulescentiam meam abstinui agro colendo, saxis Sabinis, silicibus repastinandis atque conserendis.* Preso dall'orazione *De virtutibus suis contra Lucium Thermum*.

seguito e pur dopo l'ammissione dei plebei al consolato con la "legge" *de consule plebeio*, anche se destinata a cedere di fronte a una svolta che catalizzò il processo formativo di una nuova nobiltà mista, di ceto, a carattere composito patrizio-plebeo. Sono ultimi momenti di arroccata chiusura, presto perdente di fronte all'avanzare delle nuove istanze che culmineranno in una totale parificazione. Ma frattanto la *gens Manlia* esibiva il proprio senso dello stato e del dovere.

Tito Manlio, teso con tutte le energie a dimostrare la propria fibra, non figura come personaggio in sedicesimo nella saga familiare e aristocratica così fortemente intrecciata con le sorti della repubblica. Nessun dramma se si deve andare in campagna per curare interessi familiari su ordine del padre. Divenuto padre egli stesso, condannerà a morte il figlio nella contemplazione di un abito culturale percepito come indeclinabile. Infiltrazioni antistoriche di altri modi di pensare hanno contaminato la narrazione di quei fatti innestando l'idea che la campagna fosse un *milieu* mortificante già da tempi remoti, quando invece occorrerebbe solo realizzare che il germe di una distorsione (certo antica) ha dato i suoi sviluppi giungendo fino a noi, sempre pronti entro ogni dinamica sociale e umana a non compartire i comodi spesso solo nominali con i rispettivi incomodi.

**Abstract:** Relatively late accounts about the story of Titus Manlius and his relegation to the country are no doubt somewhat legendary, but it's possible to obtain shreds of truth considering the young man fully engaged within political ambience of fourth century BCE. In reality, despite an unlikely role of speech impaired and ill-treated son, we discover a prominent player in the class conflict, a nobleman who cherishes his family aristocratic roots in constant opposition to the commoners, for we know that struggle between orders continued for some time even after the Licinio-Sextian compromise.

**Keywords:** *Titus Manlius*, *Manlii*, relegation, *patria potestas*, power of life and death, town, country, agriculture.

#### BIBLIOGRAFIA

AGAMBEN G., *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino 1995.

ALBANESE B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.

AMUNÁTEGUI PERELLÓ C. F., *El origen de los poderes del paterfamilias*, I, *El paterfamilias y la patria potestas*, REHJ 28 (2006) 37-143.

- ARCURI R., *Rustici e rusticitas in Italia meridionale nel VI sec. d.C. Morfologia sociale di un paesaggio rurale tardoantico*, Messina 2009.
- ARRU A., *Pater familias. Storia delle donne e dell'identità di genere*, Roma 2002.
- BENNETT CH. E., *A Latin grammar*, Boston 1908.
- BETTINI M., *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Roma 1986.
- BETTINI M., *Bruto lo sciocco*, in *Il protagonismo nella storiografia classica*, Genova 1987, 71-120.
- BODON G., *Heroum imagines. La Sala dei Giganti a Padova: un monumento della tradizione classica e della cultura antiquaria*, Venezia 2009.
- BOTTERI P., *Figli pubblici e padri privati: «tribunicia potestas» e «patria potestas»*, in *La paura dei padri nella società antica e medievale*, a cura di E. Pellizer e N. Zorzetti, Bari 1983, 47-65.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Ancora sui poteri del «pater familias»*, BIDR 73 (1970) 357-425.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Max Weber e le società antiche*, I, Roma 1988.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Proprietari e contadini nell'Italia romana: la preistoria della villa schiavistica (IV-II sec. a.C.)*, in *Le travail. Recherches historiques. Table ronde de Besançon, 14 et 15 novembre 1997*, ed. J. Annequin, É. Geny et É. Smadja, Paris 1999, 87-100.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Appunti per una storia dell'economia agraria romana*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, III, Crisi dell'impresa. Scritti vari*, a cura di V. Di Cataldo, V. Meli, R. Pennisi, Milano 2015, 1693-1711 (= *Itinera. Pagine scelte*, a cura di L. Parenti, Lecce 2017, 455-475).
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, MEFRA 122.1 (2010) 147-174 (= *Itinera. Pagine scelte*, cit., 159-204).
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana*, Roma 2012.
- CARLÀ-UHINK F., *Murder among relatives. Intrafamilial violence in ancient Rome and its regulation*, *Journal of ancient history* 5.1 (2017) 26-65.
- CASAVOLA F., *Giuristi adrianei*, Napoli 1980.
- CLARK J. H., *Were tribuni militum first elected in 362 or 311 BCE?*, *Historia. Zeitschrift für alte Geschichte* 65.3 (2016) 275-297.
- COCCHIA E., *Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria studiata in rapporto colla procedura civile*, Napoli 1917.
- COHEN S. T., *Augustus, Julia and the development of the exile ad insulam*, CQ 58.1 (2008) 206-217.

- CURRAN J., *Ius vitae necisque: the politics of killing children*, *Journal of ancient history* 6.1 (2018) 111-135.
- D'ARCO I., *Il culto di Concordia e la lotta politica tra IV e II sec. a.C.*, Roma 1998.
- DAVIS H. H., *An unknown and early translation of Seneca's "De beneficiis"*, *Huntington library quarterly* 24.2 (1961) 137-144.
- DE GIOVANNI L., *L'età tardoantica*, in AA. VV., *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, a cura di A. Schiavone, Torino 2011<sup>2</sup>, 115-145.
- DE SIMONE M., *Studi sulla patria potestas. Il filius familias 'designatus rei publicae civis'*, Torino 2017.
- Detti e fatti memorabili di Valerio Massimo*, a cura di R. Faranda, Torino 1971.
- DIÓSDI G., *Ownership in ancient and preclassical Roman law*, Budapest 1970.
- FANTHAM E., *Roman readings. Roman response to Greek literature from Plautus to Statius and Quintilian*, Berlin-New York 2011.
- FAVARO G., *Il «clavus annalis» e il «dictator clavi figendi causa»*, in *Atti del I Congresso nazionale di studi romani*, II, Roma 1929, 223-229.
- FAYER C., *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, parte prima, Roma 1994.
- FAYER C., *La vita familiare dei romani antichi. Dalla nascita al matrimonio*, Roma 2016.
- FEO M., *Dal "pius agricola" al villano empio e bestiale (A proposito di una infedeltà virgiliana del Caro)*, *Maia* 20.2-3 (1968) 89-136 e 206-223.
- FINLEY M. I., *The ancient economy*, Berkeley 1973.
- FRANCIOSI G., *Corso istituzionale di diritto romano*, 1, *Famiglia e persone, successioni, diritti reali*, Torino 1993.
- FRASCHETTI A., *Il mondo romano*, in *Storia dei giovani*, I, *Dall'antichità all'età moderna*, a cura di G. Levi, J.-C. Schmitt, Roma-Bari 1994, 55-100.
- FUGMANN J., *Königszeit und frühe Republik in der Schrift "De viris illustribus urbis Romae". Quellenkritisch-historische Untersuchungen*, II.2, Frankfurt am Main 2004.
- GARZETTI A., *Recensione a MAZZARINO S., Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1951, *Aevum* 26.5 (1952) 472-477.
- GAUGHAN J. E., *Murder was not a crime. Homicide and power in the Roman republic*, Austin 2010.
- GEIST, *Zu Liv: VII, 5, 2*, *Blätter für das bayerische Gymnasialschulwesen* 11 (1875) 70.
- GIARDINA A., *Città e campagna nel mondo greco e romano*, in *Storia dell'economia mondiale*, I, *Permanenze e mutamenti dall'antichità al medioevo*, a cura di V. Castronovo, Roma-Bari 1996, 85-98.

- GIARDINA A., *Mazzarino e Rostovtzeff*, in *Rostovtzeff e l'Italia*, a cura di A. Marcone, Napoli 1999, 115-129.
- GILIBERTI G., *La foeneratio tra realtà e metafora*, CGDV 4 (2017) 1-13.
- GLOYN L., *The ethics of the family in Seneca*, Cambridge 2017.
- GRECO G., *La rusticana relegatio di Sesto Roscio Amerino*, BIDR 114 (2020) 239-254.
- GRIFFIN M. T., *Seneca on society. A guide to De beneficiis*, Oxford 2010.
- GUARINO A., *Profilo del diritto romano*, Napoli 1994<sup>8</sup>.
- GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli 2001<sup>12</sup>.
- HEITLAND W. E., *Agricola. A study of agriculture and rustic life in the Greco-Roman world from the point of view of labour*, Cambridge 1921.
- HELM R., *Valerius Maximus, Seneca und die "Exemplasammlung"*, Hermes 74.2 (1939) 130-154.
- HEYDEMANN K., *Eine Kunstübung in der Auslaufphase. Das Verfassen lateinischer Texte in österreichischen Gymnasien unter der Regierung Kaiser Franz I*, in *Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis*, gen. ed. A. Steiner-Weber und F. Römer, Leiden-Boston 2018, 329-343.
- IHRIG M. A., *Sermone ac vultu intentus. Körper, Kommunikation und Politik in den Werken des Cornelius Tacitus*, München 2007.
- IMBER M., *Life without father: declamation and the construction of paternity in the Roman empire*, in *Role models in the Roman world. Identity and assimilation*, edited by S. Bell, I. L. Hansen, Ann Arbor 2008, 161-169.
- JANAN M., *The snake sheds its skin: Pentheus (re)imagines Thebes*, Classical philology 99.2 (2004) 130-146.
- KLOTZ A., *Zur Litteratur der exempla und zur Epitoma Livii*, Hermes 44.2 (1909) 198-214.
- KUNKEL W., *Das Konsilium im Hausgericht*, ZSS 83 (1966) 219-251.
- LAES CH., *How does one do the history of disability in antiquity? One thousand years of case studies*, Medicina nei secoli: arte e scienza 23.3 (2011) 915-946.
- LAES CH., *Silent history? Speech impairment in Roman antiquity*, in *Disabilities in Roman antiquity. Disparate bodies a capite ad calcem*, edited by Ch. Laes, C. F. Goodey, M. Lynn Rose, Leiden-Boston 2013, 145-180.
- LAES CH., *Disabilities and the disabled in the Roman world. A social and cultural history*, Cambridge 2018.
- LAMBERTI F., *La famiglia romana, fra 'sfera politica', quadro normativo e intimità privata. Tarda repubblica e principato*, in LAMBERTI F., *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.

- LANDGRAF G., *Kommentar zu Ciceros Rede Pro Sex. Roscio Amerino*, Hildesheim-New York 1978.
- LENTANO M., *L'eroe va a scuola. La figura del "vir fortis" nella declamazione latina*, Napoli 1998.
- LENTANO M., *An beneficium patri reddi possit*, *Labeo* 45 (1999) 392-411.
- LENTANO M., *La conferma di paternità. Properzio IV, 6, 60 tra filologia e antropologia*, *Boll. studi latini* 32.1 (2002) 11-32.
- LENTANO M., *Giardina, Viarre e il dio ambiguo. Ancora su Properzio IV, 6, 59-60*, *Boll. studi latini* 36.2 (2006) 387-398.
- LENTANO M., *L'Heautontimorumenos di Terenzio e quello di Valerio Massimo. Due note sulla paternità punita*, *Dioniso* 5 (2006) 2-13.
- LENTANO M., *La prova del sangue. Storie di identità e storie di legittimità nella cultura latina*, Bologna 2007.
- LENTANO M., *Il debito di Bruto. Per un'antropologia del nome proprio nella cultura romana*, *MD* 63 (2009) 59-89.
- LENTANO M., *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna 2009.
- LEVICK B., *Abdication and Agrippa Postumus*, *Historia. Zeitschrift für alte Geschichte* 21.4 (1972) 674-697.
- LINKE B., *Die agnatio. Ein römischer Sonderweg in der sozialen Organisation*, *Historische Anthropologie* 6.1 (1998) 104-131.
- LOBRANO G., *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, I, Milano 1984.
- LONGO S., *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino 2012.
- LOWRIE M., *Roman law and Latin literature*, in *The Oxford handbook of Roman law and society*, edited by P. J. Du Plessis, C. Ando and K. Tuori, Oxford 2016, 70-82.
- MAGANZANI L., *Padri, figli e stirpi fra diritto romano e antropologia*, in *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, a cura di L. Solidoro, Torino 2019, 59-84.
- MARCHESE R. R., *Figli benefattori, figli straordinari. Rappresentazioni senecane dell'essere figlio*, Palermo 2005.
- MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1999.
- MARTIN P.-M., *Mutation idéologique dans les figures de héros républicains entre 362 et 279 avant J.-C.*, *REL* 60 (1982) 139-152.
- MAZZARINO S., *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1951.
- MAZZARINO S., *L'impero romano*, III, Bari 1973.

- MAZZARINO S., *La fine del mondo antico*, Milano 1988.
- MERGUET H., *Handlexikon zu Cicero*, Leipzig 1905.
- MERLO V., *Contadini perfetti e cittadini agricoltori nel pensiero antico*, Milano 2003.
- MILAZZO A., *Sul carattere 'straordinario' della magistratura del dittatore: alcune riflessioni su emergenza e periodicità nella sua nomina*, in *La dittatura romana*, a cura di Luigi Garofalo, I, Napoli 2017, 231-256.
- MITCHELL J. F., *The Torquati*, *Historia. Zeitschrift für alte Geschichte* 15.1 (1966) 23-31.
- NÉRAUDAU J.-P., *L'exploit de Titus Manlius Torquatus (Tite-Live, VII, 9, 6-10) (réflexion sur la «iuentus» archaïque chez Tite-Live)*, in *Mélanges offerts à Jacques Heurgon*, Rome 1976, 685-694.
- PELLOSO C., *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2013, 57-144.
- PELLOSO C., *Bruto, il console che fece uccidere i figli*, in *Storia mitica del diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna 2020, 131-170.
- PÓLAY E., *Das 'regimen morum' des Zensors und die sogenannte Hausgerichtsbarkeit*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, III, Milano 1971, 263-317.
- QUESADA MORILLAS Y., *El delito de raptio en la historia del derecho castellano*, Madrid 2018.
- RAMON A., *Verberatio parentis e ploratio*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2013, 145-190.
- RAMON A., *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, a cura di L. Garofalo, III, Padova 2015, 617-678.
- RIDLEY R. T., *The historical observations of Jacob Perizonius*, *Atti Accademia Lincei* 32, fasc. 3 (1989) 181-298.
- RIZZELLI G., *Immagini di padri augustei*, in *Legami familiari e diritto nel mondo romano. Atti del V incontro fra storici e giuristi. Lecce 26-27 febbraio 2015*, a cura di F. Lamberti, A. Parma e R. D'Alessio, Lecce 2016, 5-44.
- RIZZELLI G., *La potestas paterna fra leges, mores e natura*, in AA. Vv., *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019, 89-152.
- ROSAFIO P., *Lavoro e status giuridico: lavoro libero e lavoro servile nelle campagne dell'Italia romana in età repubblicana*, in *Storia del lavoro in Italia, I, L'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, a cura di A. Marcone, Roma 2016, 91-112.
- ROSTOVZEV M. I., *Storia economica e sociale dell'Impero romano*, trad. di G. Sanna, Firenze 1933.
- RUSSO RUGGERI C., *Ancora in tema di iudicium domesticum*, *IAH* 2 (2010) 51-101.

- SACCHI O., *Il mito del pius agricola e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani*, RIDA 49 (2002) 241-287.
- SACCHI O., *Agricoltura, pastorizia e ager publicus nella terminologia dei giuristi dell'epoca catoniana*, Ius antiquum 2 (2004) 52-59.
- SALLER R. P., *Patriarchy, property and death in the Roman family*, Cambridge 1997.
- SCARANO USSANI V., *Un diritto di padri. Individui, famiglia e successioni mortis causa fra l'epoca arcaica e l'età di Adriano (seconda parte)*, Forma Urbis XX,1 (2015) 4-47.
- SCEVOLA R., *L'adfectatio regni di M. Capitolino: eliminazione sine iudicio o persecuzione criminale?*, in Sacertà, cit., 275-344.
- SCHARF R., *Agrippa Postumus. Splitter einer historischen Figur*, Landau 2001.
- SIGNORINI R., *La 'lex vetusta' di Liv. 7.3.5 e il dittatore 'clavi figendi causa'*, in *La dittatura romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli 2017, 357-380.
- THOMAS Y., *Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982)*, Rome 1984, 499-548.
- THOMAS Y., *Remarques sur la juridiction domestique à Rome*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, Rome 1990, 449-474.
- THOMPSON S., *Was ancient Rome a dead wives society? What did the Roman paterfamilias get away with?*, Journal of family history 31.1 (2006) 3-27.
- TRAINA G., *Ambiente e paesaggi di Roma antica*, Roma 1990.
- TRIGGIANO A., *L' 'abdicatio' del 'dictator'*, in *La dittatura romana*, a cura di L. Garofalo, I, Napoli 2017, 381-426.
- TURNER B. D., *Advanced manual of Latin prose composition*, London 1893.
- URSO G., *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana*, Milano 2005.
- VAHLEN J., *Vahleni adnotationes ad Ciceronem et Petronium*, RhM 13 (1858) 296-304.
- VALDITARA G., *La familia all'origine della civitas: le basi della libertà dei romani*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, VIII, Napoli 2007, 5747-5765.
- VALLEJO PÉREZ G., *Métodos alternativos de resolución de conflictos en derecho romano. Especial referencia a la mediación*, Madrid 2018.
- VERVAET F. J., *In what capacity did Caesar Octavianus reconstitute the republic?*, in *Le Principat d'Auguste. Réalités et représentations du pouvoir autour de la Res publica restituta*, sous la direction de F. Hurllet et B. Mineo, Rennes 2009, 49-71.
- VOCI P., *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano*, IURA 31 (1980) 37-100.

- VOLTERRA E., *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, RISG 85 (1948) 103-153 (= *Scritti giuridici*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 127-177).
- VOLTERRA E., *Sui mores della familia romana*, RAL 8.4 (1949) 516-534 (= *Scritti giuridici*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 179-197).
- WURM M., *Apokeryxis, abdicatio und exhereditio*, München 1972.
- YARON R., *Vitae necisque potestas*, TR 30.2 (1962) 243-251.
- ZMIGRYDER-KONOPKA Z., *La nature juridique de la relégation du citoyen romain*, RHDFE 18 (1939) 307-347.